

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

**FONDAZIONE ROBERTA MUCERA
ENTE DEL TERZO SETTORE**

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 14/12/2024

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,
e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it
Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

La **Parte Speciale** del presente modello di organizzazione, gestione e controllo illustra e approfondisce l'analisi delle attività operative della FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS per alcune categorie di reato previste dal Decreto, laddove siano stati individuati profili di rischio-reato applicabili e rilevanti, a seguito dell'identificazione delle aree "sensibili" con indicazione dei presidi (sistema di deleghe e protocolli) atti a contenere il rischio stesso.

In particolare, la presente parte speciale è suddivisa in base alle seguenti macroaree:

- **PARTE SPECIALE A** - Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati (artt. 24, 25, 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- **PARTE SPECIALE B** - Falsità in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis del D. Lgs. 231/01);
- **PARTE SPECIALE C** - Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- **PARTE SPECIALE D** - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. 231/01);
- **PARTE SPECIALE E** - Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/01);
- **PARTE SPECIALE F** - Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/01);
- **PARTE SPECIALE G** - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/01);
- **PARTE SPECIALE H** - Reati Ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01);
- **PARTE SPECIALE I** - Reati Tributarî (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01)

In considerazione dell'attività svolta dalla FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e, quindi, specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti oggetto delle singole Parti Speciali cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Con riferimento agli altri "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del medesimo Decreto (reati contro la fede pubblica ex art. 25-bis del D. Lgs. 231/01, delitti contro la vita e l'incolumità individuale ex art. 25-quater.1 del D. Lgs. 231/01, reati di razzismo e xenofobia ex art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/01), la Fondazione ha valutato che siano astrattamente e non concretamente ipotizzabili e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell'analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali ulteriori reati.

PARTE SPECIALE A

I REATI PREVISTI DAGLI ARTT. 24 e 25

Definizioni

Nell'analisi dei cosiddetti reati contro la Pubblica Amministrazione contenuta nella presente Parte Speciale occorre tenere presente le definizioni dei seguenti termini:

- **"Confisca"**: Ai sensi dell'art. 19 del Decreto 231/01, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato con la sentenza di condanna della Fondazione, salvo per la parte di prezzo/profitto che può essere restituita al danneggiato. Sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Quando non è possibile effettuare la confisca del prezzo/profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (confisca per equivalenti). La confisca può essere disposta dal giudice quale misura cautelare quando sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della Fondazione per un illecito amministrativo/criminale e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45 Decreto 231/01).
- **"Corruttore"**: significa chiunque dia o prometta denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o ad incaricato di pubblico servizio in relazione ad un reato di corruzione (Artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322).
- **"Soggetti Equiparati"**: sono le seguenti persone (cfr. il comma 1 dell'art. 322-bis, c.p., come modificato dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190):
 - (1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - (2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto, a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - (3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - (4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - (5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 - (5-bis) i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte criminale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte criminale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte criminale internazionale.Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
- **"Incaricato di Pubblico Servizio"**: l'art. 358 c.p. stabilisce che: *"Agli effetti della legge criminale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve*

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

- **"Pubblico Ufficiale"**: l'art. 357 c.p., comma 1, stabilisce che: "Agli effetti della legge criminale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".
- **"Sanzioni Interdittive"**: esse comprendono:
 - (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - (b) la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - (c) il divieto di contrattare con la P.A.;
 - (d) l'esclusione (o la revoca) da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
 - (e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione delle fattispecie criminali e relative sanzioni

Questo paragrafo sintetizza i reati contro la Pubblica Amministrazione che rilevano in relazione all'attività della Fondazione, con riferimento al fatto di reato, alle sanzioni criminali applicabili al colpevole e alle sanzioni amministrative applicabili alla Fondazione.

MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)

Fatto di reato: chiunque (estraneo alla PA) abbia ottenuto finanziamenti e/o contributi da un ente pubblico o della UE e non li destini alle finalità previste.

Pene per le persone fisiche: (i) reclusione da sei mesi a quattro anni; (ii) Sanzione Interdittiva per non meno di 1 anno.

Sanzioni amministrative per le Fondazione: (i) Sanzione pecuniaria fino a 600 quote (da € 129.000 a € 774.500); (ii) Sanzioni Interdittive: divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Fatto di reato: chiunque mediante dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Pene per le persone fisiche: (i) reclusione da sei mesi a tre anni. Se la somma indebitamente percepita è inferiore a € 4.000, si applica soltanto una sanzione pecuniaria.

Sanzioni amministrative per le Fondazione: (i) Sanzione pecuniaria da 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a 600 quote (da € 154.800 a € 929.400); (ii) Sanzioni Interdittive: divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640 COMMA 2, N. 1, C.P.)

Fatto di reato: chiunque, con artifici o raggiri, inducendo in errore lo Stato o altro ente pubblico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Pene per le persone fisiche: (i) reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309 a € 1.549.

Sanzioni amministrative per le Fondazione: (i) Sanzione pecuniaria da 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a 600 quote (da € 154.800 a € 929.400); (ii) Sanzioni Interdittive: divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Fatto di reato: è il medesimo fatto del reato precedente, ma riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Pene per le persone fisiche: (i) reclusione da due a sette anni.

Sanzioni amministrative per le Fondazione: (i) Sanzione pecuniaria da 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a 600 quote (da € 154.800 a € 929.400); (ii) Sanzioni Interdittive: divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Fatto di reato: chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Pene per le persone fisiche: (i) reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309 a € 1.549.

Sanzioni amministrative per le Fondazione: (i) Sanzione pecuniaria da 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a 600 quote (da € 154.800 a € 929.400); (ii) Sanzioni Interdittive: divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Fatto di reato: il Pubblico Ufficiale, l'Incaricato di Pubblico Servizio e i Soggetti Equiparati che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringono taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Pene per le persone fisiche: (i) reclusione da sei a dodici anni.

Sanzioni amministrative per le Fondazione: (i) Sanzione pecuniaria da un minimo di 300 quote (da € 77.400 a € 467.700) a un massimo di 800 quote (da € 206.400 a € 1.239.200); (ii) sanzione interdittive: previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente), ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti sopra elencati).

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318 E 320 C.P.)

Fatto di reato: il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, indebitamente ricevono, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa. È punito anche il Corruptore.

Se il denaro o altra utilità è dato o promesso a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria, viene punito solo il Corruptore in quanto,

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

ovviamente, lo Stato Italiano non può punire pubblici ufficiali di stati esteri.

Pene per le persone fisiche: corrotto e Corruptore sono puniti con la stessa pena: se il corrotto è Pubblico Ufficiale o Soggetti Equiparati, reclusione da tre a otto anni (ii) se il corrotto è Incaricato di Pubblico Servizio, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo; (iii) interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità in perpetuo di contrattare con la PA; (iv) per chi si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi; e (v) oltre alla pena detentiva, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il soggetto pubblico appartiene.

Sanzioni amministrative per le Fondazione: (i) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 200 quote (da € 51.600 a € 309.800); (ii) confisca.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 319 E 320 C.P.)

Fatto di reato: Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. È punito anche il Corruptore.

Pene per le persone fisiche: corrotto e Corruptore sono puniti con la stessa pena: (i) se il corrotto è Pubblico Ufficiale o Soggetti Equiparati, la reclusione da sei a dieci anni; (ii) se il corrotto è Incaricato di Pubblico Servizio, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. La pena può essere aumentata nel caso vi siano circostanze aggravanti; (iii) interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici e incapacità in perpetuo di contrattare con la PA; (iv) oltre alla pena detentiva, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il soggetto pubblico appartiene.

Sanzioni amministrative per le Fondazione: (i) Sanzione pecuniaria da un minimo di 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a un massimo di 600 quote (da € 154.800 a € 929.400); (ii) Se la Fondazione ha conseguito un "profitto di rilevante entità", la sanzione pecuniaria può andare da un minimo di 300 Quote (da € 77.400 a € 467.700) a un massimo di 800 Quote (da € 206.400 a € 1.239.200); (iii) Sanzioni Interdittive: previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente), ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti sopra elencati).

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

In tutti i casi di corruzione in atti giudiziari è punito anche il Corruptore.

Fatto di reato e pene per persone fisiche:

(a) corruzione (come definita negli articoli 318 e 319 c.p.) al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, criminale o amministrativo: Reclusione da sei a dodici anni.

(b) corruzione (come definita negli articoli 318 e 319 c.p.) che comporti l'ingiusta

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

condanna di un individuo alla reclusione non superiore a cinque anni: Reclusione da sei a quattordici anni.

(c) corruzione (come definita negli articoli 318 e 319 c.p.) che comporti l'ingiusta condanna di un individuo alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo: Reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni amministrative per le Fondazione:

(i) sanzione pecuniaria da un minimo di 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a un massimo di 600 quote (da € 154.800 a € 929.400); (ii) Se la Fondazione ha commesso l'ipotesi contemplata dal comma II, la sanzione pecuniaria può andare da un minimo di 300 Quote (da € 77.400 a € 467.700) a un massimo di 800 Quote (da € 206.400 a € 1.239.200); (iii) Sanzioni Interdittive: previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente), ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti sopra elencati).

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Fatto di reato: Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Pene per le persone fisiche: (i) Reclusione da sei a dieci anni (per il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio); (ii) interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici e incapacità in perpetuo di contrattare con la PA; (iii) per chi si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi; e (iv) oltre alla pena detentiva, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il soggetto pubblico appartiene.

Sanzioni amministrative per le Fondazione: (i) Sanzione pecuniaria da un minimo di 300 quote (da € 77.400 a € 467.700) a un massimo di 800 quote (da € 206.400 a € 1.239.200); (ii) Sanzioni Interdittive: previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente), ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti sopra elencati); (iii) Eventuale pubblicazione della sentenza di condanna; e (iv) Confisca.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Fatto di reato e pene per le persone fisiche:

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Sanzioni amministrative per le Fondazioni:

Nei casi di cui all'art. 322, commi 1 e 3, c.p. (i) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 200 quote (da € 51.600 a € 309.800), (ii) confisca, (iii) eventuale pubblicazione della sentenza.

Nei casi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p., (i) sanzione pecuniaria da un minimo di 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a un massimo di 600 quote (da € 154.800 a € 929.400), (ii) Sanzioni Interdittive: previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente), ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti sopra elencati); (iii) confisca; (iv) eventuale pubblicazione della sentenza.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Fatto di reato e pene per le persone fisiche:

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte criminale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte criminale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte criminale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Sanzioni amministrative per le Fondazione:

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Fatto di reato e pene per le persone fisiche:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzioni amministrative per le Fondazione:

- (i) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 200 quote (da € 51.600 a € 309.800);
- (ii) sanzioni interdittive: non previste.

POTENZIALI AREE DI RISCHIO

In considerazione delle attività svolte dalla Fondazione e della struttura interna adottata, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231/01:

(a) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;

(b) la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

- (c) la gestione dei rapporti, diretti e/o indiretti, con soggetti pubblici per l'ottenimento dell'omologazione dei prodotti e di ogni autorizzazione necessaria per la commercializzazione degli stessi in base alla normativa italiana e comunitaria;
 - (d) la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
 - (e) la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - (f) la gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
 - (g) la richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali (per esempio, permessi a costruire in stabilimenti della Fondazione);
 - (h) la gestione di beni mobili registrati legati all'attività della Fondazione;
 - (i) la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
 - (j) la gestione di procedimenti giudiziali, arbitrali e/o di conciliazione;
- Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza al quale è dato mandato di individuare le eventuali relative ipotesi aggiuntive.

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Ai fini della gestione e della riduzione, a livello accettabile, del rischio associato alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti gli aspetti sensibili sopra identificati devono essere presi in considerazione, valutati e gestiti seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure definite, nonché le regole contenute nel Modello, nella presente Parte Speciale nel Codice Etico della Fondazione.

Inoltre, al fine di perseguire la prevenzione dei reati in questione, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto 231, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

Si applicano i seguenti controlli di carattere generale:

- (i) previsioni nel Codice Etico;
 - (ii) previsioni di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari a carico dei Destinatari del Modello che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
 - (iii) predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi in materia.
- Conseguentemente, gli Organi Sociali, l'Amministratore Unico, i dipendenti e i procuratori della Fondazione, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo:

Esistenza di procedure: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e i relativi controlli a presidio delle attività sensibili.

Poteri autorizzativi e di firma: devono essere definiti livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Controllo dei flussi finanziari aziendali.

Gestione delle segnalazioni: raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati in questione rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

Riporto all'OdV: riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Specifici comportamenti dei destinatari

Al fine di evitare la commissione di reati in questione, tutti i Destinatari devono inoltre attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti della Fondazione con la Pubblica Amministrazione;
 - b) improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
 - c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree, che qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sia svolto in modo lecito e regolare;
 - d) evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione;
 - e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - f) non presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore, organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - g) non porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale per realizzare un ingiusto profitto;
 - h) non promettere e/o versare somme, beni in natura e/o altri benefici nei rapporti con i rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Fondazione, anche a seguito di illecite pressioni;
 - i) non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto di:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto espressamente permesso dalla procedura (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività). In particolare, è vietata qualsiasi regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al RuntS con il repertorio n. 144574

vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) a rappresentanti della P.A. che possano determinare le conseguenze sopra previste;
- corrispondere o promettere denaro o qualsiasi altra utilità a terzi soggetti affinché questi fungano da intermediari nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di influenzare l'operato di questi ultimi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione; ovvero accettare denaro o altra utilità da parte di terzi soggetti allo scopo – vero o asserito – di mediare in loro favore con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Procedure e protocolli

Per le attività nell'ambito delle operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche regole e procedure; in particolare:

- a) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e le autorità di pubblica sicurezza, per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti direttamente dalla funzione amministrativa della Fondazione, salvo casi specifici;
- b) di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza per iscritto in modo che siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, in conformità alla normativa sulla privacy ed alle relative procedure adottate dalla Fondazione;
- d) la scelta di consulenti esterni deve essere motivata ed avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e congruità dei costi;
- e) non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori e/o fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Fondazione e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- f) i sistemi di remunerazione premianti i dipendenti e collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici, misurabili, motivati e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- g) i contratti con collaboratori e fornitori devono contenere clausole che richiama alla conoscenza e al rispetto del Decreto 231 e del Codice di Etico;
- h) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere effettuato, ove previsto, apposito rendiconto;
- i) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, l'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi.

In particolare, è compito dell'OdV:

- verificare che la Fondazione emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio;
- verificare il rispetto da parte dei soggetti apicali e loro sottoposti delle

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole relative ai sistemi informativi al fine di prevenire la commissione dei reati in questione;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e richiedere che vengano compiuti gli accertamenti ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante. Inoltre, l'OdV può attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE B

I REATI PREVISTI DAGLI ARTT. 25 bis e 25bis 1

La presente Parte Speciale riguarda esclusivamente i seguenti reati annoverati negli articoli 25 bis e 25 bis.1. del Decreto 231/01, come modificato dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009, unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai Destinatari del Modello per prevenirne la commissione.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Il bene tutelato dalla norma è la fiducia che il pubblico ripone nella genuinità dei segni distintivi e di altri diritti di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali) di prodotti industriali.

La condotta di "contraffazione" tipicamente consiste nel fare assumere al marchio falsificato (o altro diritto) caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

La condotta dell'"alterazione" consiste nella modificazione parziale di un marchio (o altro diritto) genuino, ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

La condotta del "far uso" punisce chi, senza concorrere nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di marchi, segni, brevetti o disegni contraffatti o alterati. Si pensi al caso di un agente che solleciti delle ordinazioni mostrando dei campioni di un marchio contraffatto da altri.

I delitti previsti dall'art. 473 c.p. sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Ciò significa che i marchi o i segni distintivi nazionali o esteri o i brevetti disegni o modelli industriali, sono tutelati dalla norma penale solo se regolarmente registrati o depositati.

Il legislatore del 2009, oltre a rendere più rigorose le pene edittali dell'articolo 473 c.p., ha previsto l'obbligatorietà della confisca con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono l'oggetto,

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

il prodotto, il prezzo o il prodotto. Nel caso di impossibilità di una tale confisca, è prevista la confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore equivalente al profitto (art. 472 bis c.p.)

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 2.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Si tratta di un'ulteriore fattispecie di reato poste a tutela della fede pubblica. Ad essere sanzionate sono le condotte successive rispetto a quelle di cui al precedente art. 473 c.p.: il primo comma sanziona la condotta di chi introduce prodotti recanti marchi o segni distintivi mendaci all'interno dello Stato, mentre il secondo comma sanziona l'ulteriore condotta di chi detenga per la vendita, metta in vendita o altrimenti in circolazione gli stessi beni recanti il marchio contraffatto.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Il reato è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032.

La condotta penalmente sanzionata è integrata quando il libero svolgimento dell'attività economica altrui venga, anche solo potenzialmente, messo a repentaglio da atti di violenza, di minaccia o da atti fraudolenti.

Le condotte integranti la fattispecie di cui all'art. 513 c.p. comprendono:

- l'uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- il ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale di cui all'art 2598 c.c.) quali: pubblicità menzognera, pubblicità denigratoria, uso di altrui marchi registrati, concorrenza parassitaria, boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare o inserimento nel codice sorgente del proprio sito Internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.)

La presente fattispecie punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato previsto dall'art. 513-bis c.p. è un'ulteriore fattispecie a tutela della libera concorrenza nel mercato. A differenza della fattispecie di cui al precedente art. 513 c.p., il reato in esame mira a sanzionare quei comportamenti volti a condizionare l'esercizio di attività commerciali, industriali o produttive altrui attraverso atti di violenza o minaccia alla persona.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

La fattispecie in questione punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile altrui per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, il reato è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.

L'interesse tutelato dall'art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento delle parti nell'esercizio dell'attività commerciale: in questo senso il reato si configura allorché l'acquirente riceva da parte del venditore oggetti diversi da quelli pattuiti, poiché la merce che gli viene consegnata non è conforme a quella che forma oggetto delle pattuizioni per origine, provenienza, qualità o quantità.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché la condotta è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge. La pena è quella della reclusione fino a due anni e della multa fino a Euro 20.000.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi dei consumatori.

Per "porre in vendita" si intende offrire un prodotto industriale a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del compratore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517- TER C.P.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

Il bene tutelato dalla norma è l'interesse economico del titolare del diritto di proprietà industriale tutelato (marchio, brevetto, invenzione, disegno); i delitti in questione, infatti, sono perseguibili a querela della persona offesa.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

I delitti in questione sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Per questi delitti sono applicabili oltre alla pena principale della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 20.000, anche le pene accessorie di cui all'articolo 517 bis, comma 2 c.p. (revoca della licenza), nonché la confisca obbligatoria, anche per equivalente, di cui all'art. 474 bis c.p.

LE SANZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 25-BIS e 25-BIS.1 DEL DECRETO 231

Si riepilogano le sanzioni previste dal Decreto 231/01 qualora, per effetto della sua commissione da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti del reato in questione, derivi alla Fondazione un interesse o un vantaggio.

Reato / Sanzione amministrativa

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Fino a 500 quote; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, fino ad un massimo di 1 anno.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fino a 500 quote; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, fino ad un massimo di 1 anno.

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria e del commercio)

Fino a 500 quote.

Art. 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Fino a 800; sanzioni interdittive: previste dall'art. 9, comma 2.

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Fino a 500.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Fino a 500 quote.

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Fino a 500 quote.

LE ATTIVITA' SENSIBILI

In considerazione delle attività della FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS, in relazione al rischio di commissione dei reati in questione, sono state individuate le seguenti aree a rischio reato e, per ciascuna di esse, le c.d. "attività sensibili".

a. ricerca e sviluppo di nuovi prodotti

Il Reparto Ricerca e Sviluppo di volta in volta può sviluppare nuovi prodotti, che potrebbero incorporare marchi, brevetti o disegni già validamente detenuti da terzi. Sussiste inoltre il rischio di realizzare nuovi prodotti che rechino diciture ingannevoli circa la provenienza ovvero circa le qualità intrinseche del prodotto.

b. produzione e commercializzazione di prodotti informatici (hardware e software)

Sussiste innanzitutto il rischio di commercializzare prodotti che presentino segni mendaci. Nel caso di eventuale produzione di prodotti sviluppati da terzi e/o di mera commercializzazione, potrebbe verificarsi il caso che tali prodotti, sia hardware che software, incorporino diritti di proprietà industriale di terzi, con potenziale lesione dei diritti di terzi e possibile confusione sulla origine o qualità dei prodotti, nei confronti dei destinatari dei prodotti.

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Ai fini della gestione e della riduzione a livello accettabile del rischio associato alla commissione dei reati in esame, le attività sensibili sopra identificate devono essere

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

valutate e gestite seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure (anche informali) applicate, nonché le regole contenute nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale del Modello e nel Codice Etico e regolamento interno della Fondazione.

Inoltre, al fine di perseguire la prevenzione dei reati in questione, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui agli articoli 25-bis e 25.bis.1. del Decreto 231, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In generale, la prevenzione dei crimini in questione è svolta attraverso la puntuale adozione e applicazione di comportamenti virtuosi, che purtroppo non sono ancora stati formalizzati in specifiche procedure. La Fondazione si è impegnata a formalizzare in apposite procedure i controlli che già vengono informalmente posti in essere.

Tali comportamenti virtuosi comprendono:

- accurata analisi di priorità nel deposito di brevetti e nella registrazione di marchi e altri diritti di proprietà industriale;
- introduzione nei contratti di fornitura conclusi con fornitori italiani ed esteri di apposite clausole di garanzia circa la titolarità dei diritti di proprietà industriale relativi ai prodotti/componenti forniti o alla proprietà intellettuale del software;
- puntuale applicazione delle procedure previste dal manuale di qualità;
- formazione del personale addetto alla ricerca e allo sviluppo in materia di diritti di proprietà industriale;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei Destinatari del Modello che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi in materia.

Conseguentemente, gli Organi Sociali, i dipendenti ed i procuratori della Fondazione, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo:

• **Esistenza di procedure:** devono esistere (e in caso non esistano ancora, devono essere al più presto formalizzati i comportamenti virtuosi già in essere nella Fondazione) in procedure idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

• **Poteri autorizzativi e di firma:** devono essere definiti livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

• **Tracciabilità:** tracciabilità delle attività svolte in relazione ai processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al RuntS con il repertorio n. 144574

possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

- **Gestione delle segnalazioni:** raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati in questione rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.
- **Riporto all'OdV:** riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del Modello, ai fini della prevenzione dei reati in questione, l'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi.

In particolare, è compito dell'OdV:

- verificare che la Fondazione emani ed aggiorni le procedure applicabili alle aree a rischio;
- verificare il rispetto da parte dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;
- monitorare l'efficacia dei comportamenti virtuosi, delle eventuali procedure interne e delle regole al fine di prevenire la commissione dei reati in questione;
- verificare l'effettivo svolgimento dei programmi di formazione e sensibilizzazione del personale in materia di diritti di proprietà industriale;
- esaminare tempestivamente eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e richiedere che vengano compiuti gli accertamenti ritenuti necessari.

A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante e può attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE C

I REATI PREVISTI DALL'ART. 25 - TER

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto 231/01 all'art. 25-ter, rimandandosi al testo del Decreto 231 e a quello del Codice Penale o del Codice Civile per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del c.p.

L'art. 25-ter (Reati societari) ha introdotto specifiche sanzioni a carico della Fondazione *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della Fondazione da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

Da ciò nasce dunque la duplice esigenza di:

- (i) approntare specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;
- (ii) precisare i compiti principali dell'OdV per assicurare l'effettivo, efficace, efficiente e continuo funzionamento del Modello.

In considerazione delle attività della Fondazione, una maggiore attenzione è stata dedicata ai reati di "False comunicazioni sociali" (art. 2621 c.c.) e di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

PRINCIPALI REATI SOCIETARI

Il Decreto 231/01 prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta dalla FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS siano i seguenti:

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.) – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al revisore legale o alla Fondazione di revisione cagionando un danno ai soci;

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui la Fondazione ripartisca utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartisca riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui i soggetti apicali, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettui riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Fondazione o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) – Tale figura di reato si configura qualora l'Amministratore e i soci della FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS, anche in parte, aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Fondazione nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale della FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Fondazione), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, il soggetto apicale diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Reato di false comunicazioni sociali - La Legge 27 maggio 2015 n. 69, nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari"

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter del Decreto 231 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nella nuova versione dell'articolo 2621 c.c. (così come sostituito dalla legge n. 69/2015), che ora punisce:

"fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione o del gruppo

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.”

La stessa norma ora punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi”.

Infine, è stato introdotto anche il reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità.

La recente riforma si sviluppa in un contesto più generale, quello delle misure anticorruzione, nell'ambito del quale l'introduzione di significative modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi (compreso il Decreto 231) è mirata a rafforzare l'azione di contrasto del fenomeno corruttivo, a cui normalmente si accompagnano alcuni reati societari.

Corruzione tra privati – La FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS ha voluto dedicare particolare attenzione anche al reato di “corruzione tra privati” perché teoricamente potrebbe interessare maggiormente la Fondazione.

L'art. 2635 c.c. così dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Fondazione o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Fondazione o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

La responsabilità della Fondazione potrebbe sussistere in relazione a fenomeni corruttivi dal lato attivo, ovverosia ove la stessa Fondazione tragga vantaggio dalla dazione o promessa di denaro o di altre utilità, effettuata da un soggetto alla stessa riconducibile (o da un soggetto che funga da intermediario), nei confronti di altro soggetto che agisca in rappresentanza di un ente terzo (o da un suo intermediario), in maniera tale da indurre quest'ultimo a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà onde favorire il corruttore, cagionando un danno all'ente da lui rappresentato.

Occorre, in ultimo, segnalare che, a far data dall'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (**c.d. “Spazzacorrotti”**) è stato abrogato il previgente 5° comma, che prevedeva la punibilità a querela della condotta di corruzione tra privati: conseguentemente, ad oggi il reato è perseguibile d'ufficio.

L'adeguamento alle nuove ipotesi di reato si traduce, in sostanza, nella sollecitazione alle imprese a rafforzare il modello organizzativo 231/01 con l'obiettivo di rendere più

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

trasparenti le procedure, migliorare la formazione dei soggetti che operano per l'ente, intensificare i flussi informativi e potenziare il sistema disciplinare, prevedendo anche misure premiali.

Istigazione alla corruzione tra privati - La presente fattispecie di reato è stata introdotta ex novo dall'art. 4 del D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38. L'art. 2635 bis c.c. così dispone:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Fondazione o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Fondazione o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Per ciò che ci riguarda in questa sede, viene a configurarsi una responsabilità ai sensi del Decreto per le condotte di cui al primo comma, equivalenti a quelle previste e punite al terzo comma del precedente art. 2635 c.c., differenziandone esclusivamente per la circostanza che, nel caso di specie, l'offerta o la promessa non vengano accettate dal soggetto passivo.

Anche in questo caso, la legge 9 gennaio 2019 n. 2 (c.d. “Spazzacorrotti”) ha stabilito la procedibilità d'ufficio del reato in esame.

LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 25, TER

(False comunicazioni sociali) - Art. 2621 c.c.

Il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato dalla legge n. 69/15: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

(False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità) - Art. 2621-bis c.c.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

(Impedito controllo) - Art. 2625.2 c.c.

Sanzione pecuniaria da 100 quote (da € 25.800 a € 154.900) a 180 quote (da € 46.440 a € 278.820). Ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/01 sono raddoppiate.

(Indebita restituzione di conferimenti) - Art. 2626 c.c.

Sanzione pecuniaria da 100 quote (da € 25.800 a € 154.900) a 180 quote (da € 46.440 a € 278.820). Ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/01 sono raddoppiate.

(Illegale ripartizioni di utili e riserve) - Art. 2627 c.c.

Sanzione pecuniaria da 100 quote (da € 25.800 a € 154.900) a 130 quote (da € 33.540 a € 201.370). Ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/01 sono raddoppiate.

(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Fondazione controllante) - Art. 2628 c.c.

Sanzione pecuniaria da 100 quote (da € 25.800 a € 154.900) a 180 quote (da € 46.440 a € 278.820). Ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/01 sono raddoppiate.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

(Operazioni in pregiudizio dei creditori) - Art. 2629 c.c.

Sanzione pecuniaria da 150 quote (da € 38.700 a € 232.350) a 330 quote (da € 85.140 a € 481.470). Ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/01 sono raddoppiate.

(Formazione fittizia del capitale) - Art. 2632 c.c.

Sanzione pecuniaria da 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a 300 quote (da € 77.400 a € 467.700). Ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/01 sono raddoppiate.

(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) - Art. 2633 c.c.

Sanzione pecuniaria da 150 quote (da € 38.700 a € 232.350) a 330 quote (da € 85.140 a € 481.470). Ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/01 sono raddoppiate.

(Illecita influenza sull'assemblea) - Art. 2636 c.c.

Sanzione pecuniaria da 150 quote (da € 38.700 a € 232.350) a 330 quote (da € 85.140 a € 481.470). Ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/01 sono raddoppiate.

(Aggiottaggio) - Art. 2637 c.c.

Sanzione pecuniaria da 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a 500 quote (da € 129.000 a € 774.500). Ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/01 sono raddoppiate.

(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) - Art. 2638, commi 1 e 2, c.c.

Sanzione pecuniaria da 400 quote (€ 103.200 a € 619.600) a 800 quote (€ 206.400 a € 1.239.200). Sanzioni così raddoppiate ai sensi dell'art. 39 L. n. 262/2005.

(Corruzione tra privati) - Art. 2635 c.c.

Sanzione pecuniaria da 400 quote (€ 103.200 a € 619.600) a 600 quote (da € 154.800 a € 929.400). Sanzioni interdittive: previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente), ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti sopra elencati).

(Istigazione alla corruzione tra privati) - Art. 2635 bis c.c.

Sanzione pecuniaria da 200 quote (da € 51.600 a € 309.800) a 400 quote (€ 103.200 a € 619.600). Sanzioni interdittive: previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente), ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti sopra elencati).

LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI

Aree sensibili per il reato di false comunicazioni sociali

I principali Processi Sensibili, che sono stati individuati al proprio interno, con riferimento al reato di false comunicazioni sociali (e gli altri reati societari rilevanti alla luce dell'attività svolta dalla Fondazione), sono i seguenti: (i) formazione del bilancio

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione; (ii) operazioni relative al capitale sociale; (iii) gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Revisore Legale, O.d.V.) e formazione della volontà assembleare.

Aree sensibili per il reato di corruzione privata

In considerazione delle attività della Fondazione, in relazione al rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, sono state individuate le seguenti aree a rischio reato, distinguendo tra rischi "esterni" e "interni", e le c.d. "attività sensibili" all'interno delle aree di rischio:

RISCHI ESTERNI

1. Rischio Paese (percezione del livello di corruzione, assenza/presenza di una normativa anticorruzione);
2. Settore di attività (alcuni settori presentano un rischio di corruzione maggiore);
3. Tipologia di transazione;
4. Opportunità di business – contratti relativi a progetti;
5. Business partnership: presenza di intermediari, consorzi, joint-venture.

RISCHI INTERNI

1. Carenza nella qualità dei dipendenti e della loro formazione;
2. Mancanza di chiarezza sugli aspetti organizzativi e procedurali, con particolare riferimento alle aree di maggior rischio di corruzione, ai controlli amministrativo/contabili ed alla mancanza di chiari messaggi da parte del vertice.
3. La corruzione di privato a fine di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione all'attività di impresa.
4. La manipolazione o l'occultamento nei libri contabili delle attività corruttive.
5. L'uso di intermediari e consulenti in potenziali schemi corruttivi.
6. La concessione di omaggi e regalie eccessivi al fine di ottenere trattamenti preferenziali, le donazioni di importo rilevante, l'erogazione di contributi a partiti politici, la gestione corruttiva delle attività di sponsorizzazione.
7. La selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.
8. La mala gestione delle operazioni straordinarie societarie (acquisizioni, joint-venture, raggruppamenti temporanei, etc.).

In considerazione delle attività svolte dalla Fondazione, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio:

- Ciclo passivo: es. gestione dei rapporti con enti certificatori; gestione dei rapporti con consulenti, intermediari;
- Selezione e gestione del personale;
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, Fondazione finanziarie e simili;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione delle note spese;
- Gestione delle spese di rappresentanza;

Si tratta di rischi che nel caso della Fondazione sono già stati valutati e contro i quali la stessa ha già operato tutele procedurali, in quanto tali rischi sono comuni anche ad altre tipologie di illecito penale sottoposte al Decreto 231.

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Ai fini della gestione e della riduzione a livello accettabile del rischio associato alla commissione dei reati societari, tutte le attività sensibili sopra identificate devono essere prese in considerazione, valutate e gestite seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure definite, nonché le regole contenute nel Modello, nelle Parti Speciali e nel Codice Etico e nel regolamento interno della Fondazione.

Inoltre, al fine di perseguire la prevenzione dei reati in questione, si applicano i

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

seguenti controlli di carattere generale:

- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei Destinatari del Modello che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;

- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi in materia.

Gli Organi Sociali, i dipendenti e i procuratori della Fondazione, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo:

- **Esistenza di procedure:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e i relativi controlli a presidio delle attività sensibili.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** devono essere definiti livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

- **Gestione delle segnalazioni:** raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati in questione rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

- **Ripporto all'OdV:** riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

SPECIFICI COMPORTAMENTI IN RELAZIONE AL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Il presente capitolo prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi Sociali della FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS (e dei suoi Dipendenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

È fatto divieto di:

(i) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

(ii) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

(iii) alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio;

(iv) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, sono stati creati i seguenti presidi:

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al RuntS con il repertorio n. 144574

(a) norme che definiscono con chiarezza, per il personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme sono aggiornate dagli uffici competenti alla luce delle novità della normativa fiscale e civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;

Il bilancio civilistico è redatto in conformità alla legge italiana e ai principi contabili.

(b) istruzioni rivolte ai servizi e alle funzioni della Fondazione, che indichino dati e notizie che queste devono fornire ai servizi coinvolti nel processo di redazione del bilancio in relazione alle chiusure annuali; tutte le poste valutative del bilancio sono riassunte e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

(c) un sistema informatico per la trasmissione di dati e informazioni che garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascun servizio coinvolto nel processo garantisce inoltre la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema;

(d) regole per la tenuta, conservazione e aggiornamento dei fascicoli relativi ai bilanci, dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione.

Specifici comportamenti in relazione al reato di corruzione tra privati

La prevenzione del reato in questione è svolta attraverso l'adozione e applicazione di procedure specifiche, che comprendono le seguenti misure:

a) la due diligence dei collaboratori esterni e degli agenti e l'applicazione di corrispettivi proporzionati al tipo di attività prestata;

b) il divieto di promettere e/o versare somme, beni in natura e/o altri benefici nei rapporti con i rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Fondazione, anche a seguito di illecite pressioni;

c) il divieto di effettuare elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere a soggetti terzi per ottenere vantaggi a favore della Fondazione;

d) il divieto di distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto espressamente permesso dalle procedure aziendali. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;

e) il divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione, promesse di stipulare contratti) in favore di esponenti di Fondazione terze per ottenere vantaggi in favore della Fondazione;

f) l'approvazione dei contratti di rilevante ammontare tramite adeguati livelli autorizzativi;

g) la definizione di parametri per la determinazione del prezzo, tenuto conto del mercato, dell'oggetto del contratto e delle quantità;

h) l'adozione di criteri oggettivi per l'assunzione del personale, la scelta del livello di retribuzione, la concessione di premi.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del Modello, l'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi, al fine di prevenire la commissione dei reati descritti nell'articolo 25-ter del Decreto 231. In particolare, è compito dell'OdV:

- verificare che la Fondazione emani ed aggiorni le procedure applicabili alle aree a rischio;

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

- verificare il rispetto da parte dei soggetti in posizione apicali e dei soggetti sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole al fine di prevenire la commissione dei reati in questione;
 - esaminare tempestivamente eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e richiedere che vengano compiuti gli accertamenti ritenuti necessari.
- A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante e può attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE D

I REATI PREVISTI DALL'ART. 25 - OCTIES

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-octies del Decreto 231 (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto riciclaggio), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai Destinatari del Modello.

Si riportano di seguito le singole fattispecie di reato previste dall'articolo 25-octies del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 Euro a 10.329 Euro.(...)"

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Si tratta di un reato a dolo specifico (il fine di procurare a sé o ad altri un profitto) e a condotta vincolata, che si configura quando l'agente "acquista", "riceve" od "occulta" danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si "intromette" nel farli acquistare, ricevere od occultare.

L'agente non deve aver partecipato al delitto da cui provengono il denaro o le cose oggetto della condotta, altrimenti si configura la diversa ipotesi di concorso nel delitto presupposto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Si tratta di un reato a dolo generico (la volontà di "ripulire" il denaro, i beni o le altre utilità) che si configura quando l'agente pone in essere attività relative alla circolazione e all'occultamento dei beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto doloso, realizzando un'operazione idonea a mascherare le tracce della

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runt con il repertorio n. 144574

provenienza delittuosa dei beni ricevuti.

L'agente non deve aver partecipato al delitto da cui provengono il denaro o i beni oggetto della condotta (es. reati di corruzione, societari, fallimentari, fiscali), altrimenti si configura la diversa ipotesi di concorso nel delitto presupposto.

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del reato base, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia delittuosa, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Si tratta di un reato a dolo generico e a forma libera, che mira a sanzionare una fase ulteriore e successiva a quella vera e propria del riciclaggio, ovvero l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo di capitali illeciti nei normali circuiti delle attività economiche e finanziarie lecite.

Soggetto attivo è chiunque impieghi il capitale illecito che non abbia concorso nel delitto da cui il bene proviene, non abbia ricettato il bene e non lo abbia riciclato.

Considerato il tipo di attività svolta dalla Fondazione, la tipologia di pazienti e fornitori e la ricorrenza dei rapporti, si ritiene che il rischio di ricadere nelle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non sia particolarmente elevato.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Si tratta di un reato a dolo generico integrato da colui che abbia commesso, o concorso a commettere, un qualsiasi delitto doloso, e che successivamente abbia

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al RuntS con il repertorio n. 144574

impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da quel delitto commesso, con modalità idonee a ostacolare (o impedire) la tracciabilità della relativa provenienza.

È un reato proprio: l'autore dell'autoriciclaggio è individuato tenendo conto del ruolo di autore o concorrente svolto nell'ambito del cosiddetto reato a monte.

Il reato presupposto dell'autoriciclaggio potrebbe essere anche un illecito fiscale. Potrebbe configurarsi l'autoriciclaggio se il risparmio fiscale, provento del delitto a monte, sia successivamente usato dall'autore in un'attività economiche lecite, in una maniera "concretamente idonea ad ostacolare la provenienza delittuosa".

In ogni caso, la medesima condotta non può essere punita due volte (principio del ne bis in idem) e che pertanto:

a) deve assumere una particolare rilevanza il requisito del comportamento dell'autore del reato che deve essere una condotta anomala e/o dissimulatoria di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa; in altre parole, semplici operazioni tracciabili difficilmente potrebbero assurgere ad elementi costitutivi del reato;

b) l'autoriciclaggio deve rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità della Fondazione soltanto se il reato a monte rientra tra i reati presupposto di cui al Decreto 231.

È necessario sottolineare comunque che la sanzione prevista dal Decreto 231/01 è legata esclusivamente alla commissione del reato di autoriciclaggio e non anche al reato presupposto (normalmente reato fiscale o societario in ambito imprenditoriale).

Appare pertanto utile predisporre protocolli specifici di prevenzione del rischio di commissione di reati societari e fiscali in modo da prevenire efficacemente il rischio di sanzioni a carico della Fondazione anche per il reato di autoriciclaggio.

LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 25 – OCTIES DEL DECRETO 231

Qualora, per effetto della commissione dei reati in questione da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti, derivi alla Fondazione un interesse o un vantaggio, si applicherà la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In considerazione delle attività svolte dalla Fondazione, in relazione al rischio di commissione dei reati in questione, sono state individuate le seguenti aree a rischio reato e, per ciascuna di esse, le c.d. "attività sensibili":

1. GESTIONE FINANZA

- Flussi finanziari in entrata
- Formazione del bilancio
- Contabilità

2. POLITICHE FISCALI

- Redazione delle dichiarazioni fiscali
- Versamenti fiscali
- Documentazione e archiviazione della documentazione con ricadute fiscali

3. FORNITORI E PARTNER

- Selezione di fornitori e partner
- Contratti di acquisto e/o vendita con controparti
- Transazioni finanziarie con controparti

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Ai fini della gestione e della riduzione a livello accettabile del rischio associato alla commissione dei reati in materia di riciclaggio, tutte le attività sensibili sopra identificate devono essere prese in considerazione, valutate e gestite seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure definite, nonché le regole contenute nel Modello, nella presente Parte Speciale e nel regolamento aziendale della Fondazione.

Inoltre, al fine di perseguire la prevenzione dei reati in questione, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies del Decreto 231, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

La prevenzione dei reati in questione è svolta attraverso la puntuale adozione e applicazione di specifiche procedure, che comprendano:

- la corretta e tempestiva registrazione nel sistema di contabilità di ogni operazione, secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili;
- la conservazione agli atti della Fondazione di un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: (i) la verifica della autorizzazione, coerenza e congruenza di ciascuna operazione; (ii) l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa; (iii) l'agevole ricostruzione cronologica dell'operazione; (iv) la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo;
- la verifica, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con pazienti non occasionali ed altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, e/o per operazioni di non lieve ammontare, circa dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite Fondazione specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte").
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Fondazione controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- la predisposizione di un documento di politica fiscale della Fondazione (Tax Policy).

Conseguentemente, gli Organi Sociali, i dipendenti e i procuratori della Fondazione,

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo:

Esistenza di procedure: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e i relativi controlli a presidio delle attività sensibili.

Poteri autorizzativi e di firma: devono essere definiti livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Gestione delle segnalazioni: raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati in questione rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

Riporto all'OdV: riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del Modello, l'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi, al fine di prevenire la commissione dei reati descritti nell'articolo 25-octies del Decreto 231.

In particolare, è compito dell'OdV:

- verificare che la Fondazione emani ed aggiorni le procedure applicabili alle aree a rischio;
- verificare il rispetto da parte dei soggetti in posizione apicali e dei soggetti sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole al fine di prevenire la commissione dei reati in questione;
- esaminare tempestivamente eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e richiedere che vengano compiuti gli accertamenti ritenuti necessari.

A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante e può attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE E

I REATI PREVISTI DALL'ART. 25 - SEPTIES

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto 231 (i "Reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai diversi soggetti.

La Legge 123/07 ha introdotto l'art. 25-septies del Decreto 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di Salute e sicurezza sul lavoro o "TUS") che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesse con violazione

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Si riporta di seguito il testo delle disposizioni espressamente richiamate dall'art. 25-septies del Decreto 231, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Omicidio colposo - Art. 589 c.p.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Lesioni personali colpose - Art. 590 c.p.

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nel caso in cui:

-dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

-se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p. co. 2):

-una malattia certamente o probabilmente insanabile;

-la perdita di un senso;

-la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

-la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Si rammenta, a tal proposito che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose gravi o gravissime, quindi, non è strettamente necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo. Entrambi i reati richiamati rilevano, ai fini del Decreto 231, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al TUS, portante attuazione della delega di cui alla Legge 123/2007.

Il TUS ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del TUS, infatti, dispone che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo deve prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate e interessate dall'articolo stesso.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 25 – SEPTIES DEL DECRETO 231

Si riportano di seguito sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-septies del Decreto 231 a carico della Fondazione qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Sanzione pecuniaria: 1.000 quote (nel caso in cui il delitto sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123/07, in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Da 250 a 500 quote (negli altri casi).

Sanzione interdittiva: in caso di condanna, quelle di cui all'art. 9.2 del Decreto 231 per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva: in caso di condanna, quelle di cui all'art. 9.2 del Decreto 231 per un periodo non superiore a sei mesi.

LE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva.

Come precisato dalle Linee Guida di CONFINDUSTRIA per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza, veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR"), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS (in breve, anche, la "Fondazione") nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello.

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono riportate le regole e i principi che tutto il personale deve porre in essere nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

La Fondazione nell'esercizio delle proprie attività nell'ambito del terzo settore si impegna a dotarsi di appositi protocolli per la gestione del paziente finalizzati ad

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

evitare la configurazione delle fattispecie di reato contenute nella presente Parte Speciale I.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto 231. Tali principi di comportamento si applicano direttamente sia ai Lavoratori e soggetti interni alla Fondazione cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia a terze parti che collaborano con la Fondazione (ivi inclusi fornitori, consulenti, appaltatori, ecc.) tenute, comunque, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

La Fondazione è consapevole che la protezione dell'ambiente di lavoro, la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono fondamentali per lo sviluppo delle proprie attività.

È volontà della Fondazione rispettare tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia di salute e sicurezza applicabili ai propri siti produttivi, elevare la qualità degli ambienti di lavoro e garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei pazienti e delle popolazioni del territorio in cui opera.

In generale, il sistema di organizzazione, e gestione della Fondazione rispetta i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli Organi Sociali, i lavoratori, nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Fondazione, devono conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il Regolamento interno;
- le linee guida aziendali e le procedure a regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;

La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza

La Fondazione deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Fondazione;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Nello specifico, la Fondazione è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza.

Principi e norme generali di comportamento

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

La Fondazione, come previsto dal TUS, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la Salute e Sicurezza sul lavoro;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò è possibile, la loro riduzione al minimo in relazione

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla Salute e Sicurezza sul lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di Salute e Sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici.

I progettisti dei luoghi o dei posti di lavoro e degli impianti, tutti i terzi che operano e si relazionano con la Fondazione, sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I fornitori e i destinatari esterni della Fondazione, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene ed al servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

È fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

-accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;

Il potere di contestare e sanzionare le violazioni e gli inadempimenti da parte di dipendenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro è esercitato dalla Direzione del Personale, di concerto con i superiori gerarchici (dirigenti o preposti) dei dipendenti interessati, nonché del Datore di Lavoro in materia di sicurezza, nel rispetto delle previsioni descritte nella Parte Generale del presente Modello.

Attività sensibili e procedure di prevenzione

La Fondazione ha deciso di implementare un sistema di controllo dei rischi per la Salute e Sicurezza sul lavoro integrato con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Pertanto, è prevista la predisposizione e l'implementazione di apposite procedure aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, redatte secondo della normativa prevenzionistica vigente.

A tal riguardo e ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi, i destinatari del Modello devono attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale.

Inoltre, poiché il DVR indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni o malattie professionali, si rinvia in toto alle valutazioni specifiche inserite nello stesso.

In ogni caso, la Fondazione, nella predisposizione delle procedure in materia di SSL, rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.
- Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la SSL ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura della Fondazione, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione.
- La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'aggiornamento, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR). Il DVR deve essere elaborato dal DDL in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente, previa consultazione dei RLS.
- La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:

- l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per luogo di lavoro, gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni), posto di lavoro e macro-attività svolta;

- l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.

Il DVR, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, è munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del DDL nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS e del Medico Competente, contiene:

- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

stessa;

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio;

Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:

- lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione;
- la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;
- la predisposizione e il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il documento deve essere approvato dal DDL e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento;
- l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
- l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
- la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio, ai sensi del DPR 37/98.

Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Devono essere ottemperati gli adempimenti normativi in relazione alla prevenzione incendi, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza.

Devono essere definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e definiti adeguati flussi informativi verso lo stesso.

Gli infortuni sul lavoro, che comportano un'assenza di almeno un giorno, devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro. Devono, inoltre, essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro e assicurato il loro rispetto.

Deve essere predisposto e implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire sia il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva e adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, e degli interventi necessari al suo aggiornamento.

Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

programma di formazione ed addestramento periodico dei lavoratori e dei destinatari del Modello in materia di SSL, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di SSL. Devono essere periodicamente monitorate l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità.

Deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro e identificato il responsabile dell'attività di monitoraggio.

Deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato il divieto di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici ai lavoratori che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni.

È vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.

Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le attività lavorative devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.

Devono essere formalizzati e adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l'utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,

Devono essere richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera),

Deve essere effettuata e monitorata, sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate, l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi. Le strutture organizzative preposte devono, nell'ambito delle attività di assegnazione di un appalto o di un incarico a un lavoratore autonomo, verificare la documentazione ricevuta dalle imprese appaltatrici al fine di verificarne l'idoneità tecnico professionale e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, di cui all'articolo 26 del TUS e delle procedure interne di sicurezza.

Il sistema di gestione delle problematiche nell'ambito della SSL deve conformarsi ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Deve essere predisposto e implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

In tale ambito, al fine di consentire all'OdV l'effettuazione dell'attività di monitoraggio, deve essere messa a disposizione dello stesso Organismo copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Fondazione.

Devono essere sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare, eventuali violazioni delle norme in materia di SSL e in particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello).

La Fondazione ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, l'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi.

In particolare, è compito dell'OdV:

- verificare che la Fondazione emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente alle operazioni a rischio seguite dai responsabili interni;
- verificare il rispetto da parte dei soggetti apicali e sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso controlli a campione;
- prevedere e definire specifiche casistiche per le quali la reportistica periodica dovrà essere inviata in modo tempestivo ed immediato.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante. Inoltre, l'OdV può attivarsi con specifiche verifiche anche a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE F

I REATI PREVISTI DALL'ART. 24 - BIS

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 24-bis del Decreto 231 (i "Reati Informatici"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti interessati.

• Art. 491-bis c.p. Documenti Informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Tale reato si configura ad esempio quando un soggetto accede agli archivi dove sono registrati i documenti informatici che danno luogo a rendicontazione o che potrebbero avere efficacia probatoria e ne altera il contenuto oppure li distrugge, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

• Art. 615-ter c.p. Accesso Abusivo ad un Sistema Informatico o Telematico

Il reato si configura, ad esempio quando, al fine di generare un interesse o un vantaggio per la Fondazione, un soggetto accede attraverso tecniche di hacking agli archivi del competitor dove hanno sede i documenti di progetto e li copia su proprie apparecchiature, oppure quando attraverso tecniche di intercettazione delle telecomunicazioni un soggetto viene a conoscenza di segreti industriali.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

Esempi di tipi di attacco utilizzabili per accesso abusivo ai sistemi sono:

- furto di computer, computer portatili o altri strumenti mobili
- phishing
- sfruttamento punti di accesso remoto alla rete target
- sfruttamento vulnerabilità dei sistemi target (errori nel codice, backdoor, ecc.)
- furto di identità (es. man in the middle, cioè sistemi occulti di filtraggio di comunicazioni allo scopo di ottenere dati)
- hacking di credenziali di accesso (tramite attacchi con sistemi definiti "forza bruta", o "social engineering", ecc.)

Il reato si configura inoltre quando un soggetto accede ai dati registrati nei sistemi gestionali e/o contabili della Fondazione utilizzando una modalità di accesso non controllata e ne manipola il contenuto portando un interesse o un vantaggio per la Fondazione. La modalità di accesso non controllata potrebbe essere realizzata ad esempio tramite:

- userID scaduta non cancellata;
- userID generiche;
- userID e password scoperte in vario modo;
- accesso fisico a PC altrui incustodito;
- uso di apparecchiature dismesse ma non distrutte;
- accesso alla console di amministrazione del sistema;

• Art. 615-quater c.p. **Detenzione e Diffusione Abusiva di Codici Di Accesso a Sistemi Informatici o Telematici**

Il reato si configura quando un soggetto, nell'interesse della Fondazione, effettua attività volte a procurarsi i codici di accesso ai sistemi di competitor, per accedere a informazioni riservate, oppure a conoscere i codici di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte, anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori.

Le tecniche utilizzate al fine di entrare a conoscenza di tali codici possono comprendere, ad esempio:

- (i) phishing;
- (ii) "brute force" (cioè, sistemi hardware e/o software che tentano di ottenere le credenziali di accesso utilizzando algoritmi ricorsivi);
- (iii) "social engineering" (tentativi di ottenere le informazioni tramite contatti telefonici o fisici).

• Art. 615-quinquies c.p. **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Un soggetto, nell'interesse o vantaggio della Fondazione, fa in modo che l'infrastruttura tecnologica di un competitor (rete, server, pc) venga infettata da virus o worm che hanno come effetto quello di danneggiare dati e programmi informatici. Possibili modalità sono:

- invio email a cui sono allegati documenti affetti da virus
- accesso alla rete target (tramite meccanismi di hacking) e sostituzione di file puliti con file affetti da virus

• Art. 617-quater c.p. **Intercettazione, Impedimento o Interruzione Illecita di Comunicazioni Informatiche o Telematiche**

Tale reato si configura ad esempio quando un soggetto, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, utilizza apposite tecnologie hardware o software per intercettare una comunicazione tra più parti (ad esempio con la tecnica del "man in the middle" o altre disponibili nella letteratura delle tecniche di hacking) e poi: (i) si sostituisce ad una delle parti in comunicazione per veicolare informazioni false o comunque alterate, o (ii) fa cadere la comunicazione stessa o (iii) utilizza tecniche per ottenere interruzione del servizio (Denial of Service).

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

•Art. 617-quinquies c.p. **Installazione di Apparecchiature Atte ad Intercettare, Impedire o Interrompere Comunicazioni Informatiche o Telematiche**

Tale reato si configura con le stesse modalità del precedente salvo per il fatto che il soggetto si trova ad utilizzare apparecchiature, quindi hardware, apposito, anziché utilizzare apparecchiature esistenti e appositi software.

•Art. 635-bis c.p. **Danneggiamento di Informazioni, Dati e Programmi Informatici**

Un soggetto, nell'interesse o vantaggio della Fondazione, danneggia le infrastrutture tecnologiche dei competitor per impedire loro di operare o per danneggiarne l'immagine oppure con lo scopo di distruggere informazioni sensibili.

•Art. 635-ter c.p. **Danneggiamento di Informazioni, Dati e Programmi Informatici Utilizzati Dallo Stato o Da Altro Ente Pubblico o Comunque di Pubblica Utilità**

Il reato si configura quando un soggetto, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione per la quale siano ad esempio in corso procedimenti legali, accede ai sistemi dell'ente pubblico che conserva le prove informatiche tramite tecniche di hacking e procede alla loro alterazione o distruzione.

•Art. 635-quater c.p. **Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici**

Un soggetto, nell'interesse o vantaggio della Fondazione, utilizza apparecchiature, software o metodologie per rendere il target (server) dei competitor non funzionante per impedire loro di operare o per danneggiarne l'immagine oppure con lo scopo di distruggere informazioni sensibili.

•Art. 635-quinquies c.p. **Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici Di Pubblica Utilità**

Tale reato si configura come il precedente con riferimento a sistemi informatici/telematici di pubblica utilità.

•Art. 640-quinquies c.p. **Frode Informatica del soggetto che presta servizi di Certificazione di Firma Elettronica**

Tale reato si configura ad esempio quando un soggetto produce documentazione falsa allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti imposti dalla legge ai soggetti certificatori nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 24 – BIS DEL DECRETO 231/01

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 300 quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI INFORMATICI

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie funzioni aziendali, la Fondazione ha provveduto ad individuare le aree a potenziale rischio-reato con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art.24 bis del Decreto 231/01.

In considerazione delle attività eseguite dalla FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e, per ciascuna di esse, le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività, il cui svolgimento espone la Fondazione al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento:

1. GESTIONE DELLA SICUREZZA LOGICA:

- Attribuzione delle credenziali di accesso agli utenti;
- Tracciabilità delle utenze disabilitate;
- Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informativi, alle risorse di rete, alla posta elettronica;
- Protezione/sicurezza perimetrale dei sistemi informativi (es. Virtual Private Network, firewall, ecc.); in particolare, l'accesso tra sedi remote e per utenti remote è effettuato su linee criptate;
- Installazione, gestione e manutenzione dei sistemi antivirus che sono regolarmente aggiornati;
- Processo di classificazione delle informazioni;
- Sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) per gli utenti che lo richiedono.

2. GESTIONE DELLA SICUREZZA FISICA:

- Modalità di accesso alle sale macchine dove risiedono risorse informatiche e di telecomunicazione;
- Sicurezza e protezione delle sale macchine dove risiedono risorse informatiche e di telecomunicazione (es. presenza di sistemi anti-incendio, anti-allagamento, di condizionamento, ecc.);

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Principi e norme generali di comportamento

Ai fini della gestione e della riduzione a livello accettabile del rischio associato alla commissione dei reati informatici, tutti gli aspetti sensibili sopra identificati devono essere presi in considerazione, valutati e gestiti seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure definite, nonché le regole contenute nel Modello, nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico della Fondazione.

Inoltre, al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici, è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis del Decreto 231, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel regolamento interno;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della Fondazione ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

Il rischio relativo all'uso improprio dei sistemi della Fondazione è comunque limitato. Eventuali attività di phishing dovrebbero essere intercettate dall'antivirus, che viene regolarmente aggiornato, le eventuali attività di hacking sarebbero evidenziate nel

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

corso delle regolari scansioni del sistema, gli utenti non sono amministratori del proprio personal computer e non possono installare software non autorizzato, attività di brute force sarebbero evidenziate dal traffico anomalo in uscita dalla rete, ecc. Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori della Fondazione, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso; ad esempio: progettazione ed esercizio, acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

- **Esistenza di procedure:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

Al proposito, si segnala che la Fondazione ha predisposto le seguenti principali procedure: (i) procedura di back-up e ripristino dati, (ii) "recovery plan" che oltre a fornire indicazioni relative al comportamento che l'utente deve tenere in relazione alla classificazione del livello di confidenzialità delle informazioni e la gestione degli strumenti informative in suo possesso.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** devono essere definiti livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

- **Tracciabilità:** tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

- **Riporto all'OdV:** riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (Codice Etico, protocolli, linee guida, policy, ecc.), gli Organi Sociali, i dipendenti e i procuratori della Fondazione nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio.

Di seguito si riportano le attività sensibili per ciascuna Area a Rischio, con indicazione dei reati potenzialmente applicabili e delle norme comportamentali e principi di controllo specifici associati a ciascuna di esse.

AREA A RISCHIO N°1 – Gestione della sicurezza logica

Ruoli aziendali coinvolti

- tutti i dipendenti

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

Attività sensibili

- Gestione della sicurezza logica.
- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione.
- Gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici.

Reati applicabili:

- Art 491-bis: Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;
- Art 640-quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Art 617-quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art 617-quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art 635bis: Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici;
- Art 615-quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico telematico;
- Art 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Art 615-quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art 635-quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art 635-quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Norme comportamentali e principi di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione della sicurezza logica" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in questione, al rispetto delle regole e delle procedure aziendali emesse. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei caratteristici fattori di rischio, tra i quali, ad esempio:

- La procedura di gestione degli accessi, che prevede, tra l'altro le seguenti attività: (i) attribuzione accessi; (ii) assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze); (iii) disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi.
- installazione di software sui sistemi operativi e loro monitoraggio periodico.
- Presenza di sistemi di protezione antivirus, antispam e firewalling.
- Presenza di uno specifico processo di gestione delle patch al fine di prevenire le vulnerabilità degli strumenti elettronici e di correggerne i difetti.
- Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off) compresa la protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso tra l'altro una serie di provvedimenti volti a garantire che: (i) l'informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente e in modo tempestivo; (ii) le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione; e (iii) l'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso.

AREA A RISCHIO N°2 – Gestione della sicurezza fisica

Ruoli aziendali coinvolti

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

- tutti i dipendenti

Attività sensibili

- Gestione degli aspetti inerenti alla sicurezza fisica.

Reati applicabili:

- Art 617-quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art 617-quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art 615-quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art 640-quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Norme comportamentali e principi di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione della sicurezza fisica" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in questione, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici, tra i quali, ad esempio:

- Predisposizione e attuazione di una politica di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, tra l'altro:
 - sistemi antincendio,
 - sistemi antiallagamento,
 - adeguati impianti di condizionamento,
 - installazione di gruppi di continuità UPS
 - attenta regolamentazione degli accessi.

AREA A RISCHIO N°3 – Formazione del personale sulle tematiche inerenti la sicurezza IT

Ruoli aziendali coinvolti

- tutti i dipendenti

Attività sensibili

- Gestione della formazione del personale sulle tematiche inerenti IT

Reati applicabili

- Art 491-bis: Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;
- Art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Art 635-bis: Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici;
- Art 615-quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico telematico;
- Art 635-ter: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art 635-quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art 635-quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Norme comportamentali e principi di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Formazione del personale sulle tematiche inerenti la sicurezza IT" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in questione, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse. Tali regole e procedure prevedono

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici, tra i quali, ad esempio:

- Attività di informazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della Fondazione le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy;
- Attività di formazione sulle norme di sicurezza informatica, ogni qualvolta sia necessario comunicare nuove procedure e/o aggiornamenti legislativi di rilievo in materia.

AREA A RISCHIO N°4 – Acquisto, sviluppo, rilascio e dimissione dei sistemi informativi Ruoli aziendali coinvolti

- tutti i dipendenti

Attività sensibili

- Gestione delle attività di acquisizione e sviluppo di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici e di servizi di installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti e relative componenti tecniche connesse con il sistema.
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni intesi come asset fisici e asset logici ("asset a basi dati sottese").

Reati applicabili:

- Art 491-bis: Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;
- Art 635-bis: Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici;
- Art 615-quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico telematico;
- Art 640-quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Art 617-quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art 617-quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art 635-quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art 635-quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Art 615-quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Norme comportamentali e principi di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Acquisto, sviluppo, rilascio e dimissione dei sistemi informativi" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in questione, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici, tra i quali, ad esempio:

- Predisposizione e svolgimento di specifiche attività di inventario dei pc, delle risorse hardware e software tramite l'utilizzo di un apposito sistema informativo automatizzato.
- Sottoscrizione, da parte di ogni fornitore o gestore esterno/outsourcer, della nomina a responsabile del trattamento delle banche dati affidate in gestione nell'ambito dell'incarico professionale conferito. La lettera di incarico è archiviata dal Responsabile dei Sistemi Informativi.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

- Consegna dell'informativa relativamente al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle banche dati affidate in gestione a fornitori o gestori esterni/outsourcer .

Si segnala, in particolare, che ogni bene e/o servizio informatico viene acquistato solo dopo l'autorizzazione del responsabile IT e del responsabile del servizio di cui l'utente che richiede l'acquisto fa parte e che tutti gli acquisti sono debitamente trascritti nel workflow.

AREA A RISCHIO N°5 – Attività svolte dall'amministratore di sistema

Ruoli aziendali coinvolti

- tutti i dipendenti

Attività sensibili

- Gestione delle attività svolte dagli amministratori di sistema

Reati applicabili

Reati di cui all' Art 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Norme comportamentali e principi di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Attività svolte dall'amministratore di sistema" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in questione, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio, tra i quali, ad esempio:

- Tracciabilità delle attività compiute dagli amministratori di sistema mediante uno specifico tool, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
 - Consegna a ogni nuovo dipendente o collaboratore della Fondazione di un "regolamento interno" al fine di evitare il manifestarsi di comportamenti che possono minare l'integrità dei dati. All'interno di tale documento sono descritte le norme per l'utilizzo del computer, della posta elettronica e dei pc portatili.
- Si segnala, in particolare, che la Fondazione svolge periodicamente una valutazione sullo stato di applicazione delle misure di sicurezza in essere con la partecipazione del responsabile IT, dell'Amministratore Delegato e del Responsabile Risorse Umane.

AREA A RISCHIO N°6 – Gestione degli incidenti in ambito IT

Ruoli aziendali coinvolti

- tutti i dipendenti

Attività sensibili

- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

Reati applicabili:

- Art 617-quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art 617-quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art 635-ter: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Norme comportamentali e principi di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (Codice Etico, Regolamento interno ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione degli incidenti in ambito IT" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in questione, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici, tra i quali, ad

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

esempio:

- Tracciabilità delle richieste degli utenti e monitoraggio delle tempistiche di evasione delle stesse.
- Esecuzione periodica di scansione della rete per controllare la liceità e la coerenza del software installato.

AREA A RISCHIO N°7 – Gestione dei dispositivi di memorizzazione

Ruoli aziendali coinvolti

- tutti i dipendenti

Attività sensibili

- Gestione dei dispositivi di memorizzazione.

Reati applicabili:

- Art 635bis: Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici;
- Art 615-quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico telematico;
- Art 635-ter: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Norme comportamentali e principi di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione dei dispositivi di memorizzazione" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in questione, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori caratteristici di rischio, tra i quali, ad esempio:

- Procedure di back up dei dati relativi ai sistemi informatici all'interno di specifiche procedure.
- Procedure che consentano, a seconda del tipo di problema (es. perdita dati, indisponibilità di server, etc.) di ripristinare il contenuto di un file danneggiato, di ripristinare una libreria dati o l'utilizzo di un centro alternativo in caso di disastro.
- Esistenza di un progetto in fase di realizzazione che, attraverso la replica on line dei dati del sistema gestionale, consente il ripristino, in caso di problematiche particolari, in tempi rapidi senza perdere i dati inseriti dall'ultimo back-up.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 24 bis del Decreto, L'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi.

In particolare, è compito dell'OdV:

- verificare che la Fondazione emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai responsabili interni;
- verificare il rispetto da parte dei soggetti apicali e loro sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole relative ai sistemi informativi al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dall'art.24-bis;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e richiedere che vengano compiuti gli accertamenti ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante. Inoltre, l'OdV può attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE G

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-NOVIES

La presente Parte Speciale riguarda i reati in materia di violazione del diritto d'autore, annoverati nell'art. 25-novies del Decreto 231/01

I reati in materia di violazione del diritto d'autore sono stati introdotti dalla Legge speciale n. 633/1941 (e sue successive integrazioni/modificazioni) e recepiti all'interno del D.Lgs. 231/01 con la Legge 99/2009.

Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore (art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941) prevede che:

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, etc. del contenuto di una banca dati (art. 171 bis, comma 2, L. n. 633/1941)

"Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 25-NOVIES DEL DECRETO 231

Di seguito si riepiloga le sanzioni previste dal Decreto 231 qualora, per effetto della sua commissione da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti dei reati in questione, derivi alla Fondazione un interesse o un vantaggio.

Reato / Sanzione amministrativa

Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore - Art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941

Fino a 500 quote. Sanzioni interdittive – previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, etc. del contenuto di una banca dati - Art. 171 bis, comma 2, L. n. 633/1941

Fino a 500 quote. Sanzioni interdittive - previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

LE ATTIVITA' SENSIBILI

In considerazione delle attività svolte dalla Fondazione e della struttura interna adottata sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 novies del Decreto 231

(a) gestione dei sistemi informatici aziendali.

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Ai fini della gestione e della riduzione a livello accettabile del rischio associato alla commissione dei reati in questione, l'attività sensibile sopra identificata deve essere valutata e gestita seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure (anche informali) applicate, nonché le regole contenute nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale del Modello e nel Codice Etico della Fondazione.

Inoltre, al fine di perseguire la prevenzione dei reati in questione, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'articolo 25-novies del Decreto 231, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In generale, la prevenzione dei crimini in questione è svolta attraverso la puntuale adozione e applicazione di comportamenti virtuosi.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi informatici aziendali, i comportamenti virtuosi prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Fondazione;
- la Fondazione garantisca, anche attraverso idonei flussi autorizzativi, che le immagini utilizzate a scopi pubblicitari siano liberamente utilizzabili;
- la Fondazione utilizzi e sfrutti contenuti afferenti a software, disegni, immagini solo in presenza delle necessarie licenze d'uso ed autorizzazioni;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziato e/o potenzialmente nocivi;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- siano definite le modalità per la richiesta, nei confronti della SIAE e nel rispetto della normativa vigente, del rimborso del compenso per "copia privata" per l'acquisto di supporti vergini, memorie e apparecchi di registrazione utilizzati da soggetti diversi da persone fisiche per l'archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri.
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'accesso da parte degli utenti a siti di download di contenuti;
- inserire nei contratti con i terzi clausole relative all'osservanza della disciplina in materia di diritto d'autore.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

Dovranno inoltre essere applicati i seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel Codice Etico e nel regolamento interno;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei Destinatari del Modello che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi in materia.

Conseguentemente, gli Organi Sociali, i dipendenti ed i procuratori della Fondazione, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo:

• **Esistenza di procedure:** devono esistere (e in caso non esistano ancora, devono essere al più presto formalizzati i comportamenti virtuosi già in essere nella Fondazione) in procedure idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

• **Poteri autorizzativi e di firma:** devono essere definiti livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

• **Tracciabilità:** tracciabilità delle attività svolte in relazione ai processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

• **Gestione delle segnalazioni:** raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati in questione rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

• **Riporto all'OdV:** riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del Modello, ai fini della prevenzione dei reati in questione, l'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi.

In particolare, è compito dell'OdV:

- verificare che la Fondazione emani ed aggiorni le procedure applicabili alle aree a rischio;
- verificare il rispetto da parte dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;
- monitorare l'efficacia dei comportamenti virtuosi, delle eventuali procedure interne e delle regole al fine di prevenire la commissione dei reati in questione;
- verificare l'effettivo svolgimento dei programmi di formazione e sensibilizzazione del personale in materia di diritti di proprietà industriale;
- esaminare tempestivamente eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e richiedere che vengano compiuti gli accertamenti ritenuti necessari.

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante e può attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE H

I REATI PREVISTI DALL' ART. 25 - UNDECIES

La presente Parte Speciale riguarda i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto 231, come previsti dal Decreto 231 (di seguito anche **"Reati ambientali"**), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti.

Il legislatore è intervenuto numerose volte in materia di tutela dell'ambiente. Ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) sono state anche introdotte alcune nuove fattispecie di reato.

La legge n. 68/15 non solo ha introdotto una nuova aggravante "ambientale" (art. 452-novies c.p.) ma ha anche stabilito che le pene per i reati di associazione sono aumentati se hanno lo scopo, in via esclusiva o concorrente, di commettere qualcuno dei Reati Ambientali.

Inoltre, la legge n. 68/15 ha previsto una riduzione della pena qualora la parte provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero aiuti concretamente le autorità nella ricostruzione dei fatti.

Da ultimo, ad opera della disposizione di cui all'art. 3 del d.lgs. 21/2018, la fattispecie contenuta all'interno dell'art. 260 del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) è confluita all'interno del nuovo art. 452 quaterdecies c.p.

Si riporta di seguito la lista dei reati espressamente richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto 231, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie, ove necessario.

Oltre alle fattispecie contenute nel Codice Penale, la maggior parte dei reati si trova nella Legge n. 152 del 3 aprile 2006 (comunemente indicato come il "Codice dell'Ambiente").

A margine delle fattispecie ritenute anche solo astrattamente ipotizzabili, sono riportati possibili esempi di realizzazione del reato.

(Inquinamento Ambientale) Reato Di Cui All'art. 452-Bis C.P.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

(Morte O Lesioni Come Conseguenza Del Delitto Di Inquinamento Ambientale) Reato Di Cui All'art. 452-Ter C.P.

Se dal reato deriva una lesione personale (superiore ai 20 giorni di prognosi) o la morte di una o più persone la pena prevista per il reato di inquinamento ambientale è aumentata fino al triplo.

(Disastro Ambientale) Reato Di Cui All'art. 452-Quater C.P.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

(Delitti Colposi Contro L'ambiente) Reato Di Cui All'art. 452-Quinquies C.P.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quarter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

(Traffico E Abbandono Di Materiale Ad Alta Radioattività) Reato Di Cui All'art. 452-Sexies C.P.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Ci sono numerosi casi in cui la pena è aumentata alla luce di particolari circostanze (per esempio, pericolo alla vita delle persone).

(Impedimento Del Controllo) Reato Di Cui All'art. 452-Septies C.P.

Chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

(Omessa Bonifica) Reato Di Cui All'art. 452-Terdecies C.P.

Chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Reati Di Cui All'art. 137 Codice Dell'ambiente In Materia Di Scarichi Di Acque Reflue

Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti: (i) nell'apertura ovvero (ii) effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione; (iii) nell'effettuazione ovvero (iv) mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il comma 3 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

Il comma 5 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs. n. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5.

Il comma 11 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104.

Reati Di Cui All'art. 256 Del Codice Dell'ambiente Relativi Ad Attività Di Gestione Di Rifiuti Non Autorizzata

Il comma 1 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208,

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

Il comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate.

Il comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187.1, Codice dell'Ambiente.

Il comma 6, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227.1, lettera b), Codice dell'Ambiente.

Reati Di Cui All'art. 257 Del Codice Dell'ambiente In Materia Di Bonifica Di Siti

L'articolo 257, Codice dell'Ambiente, obbliga che cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il provvedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente.

Il comma 2 dell'art. 257 Codice dell'Ambiente prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia causato da sostanze pericolose.

Reati Di Cui All'art. 258 Del Codice Dell'ambiente Correlati Alla Violazione Degli Obblighi Di Comunicazione, Di Tenuta Dei Registri Obbligatorii E Dei Formulari

Il comma 4, secondo periodo, dell'articolo 258, Codice dell'Ambiente, punisce, penalmente, le due seguenti condotte illecite:

(i) la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

(ii) l'uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore.

Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Reati Di Cui Agli Artt. 259 E 260 Del Codice Dell'ambiente, Correlati Al Traffico Illecito Di Rifiuti

L'articolo 259, comma 1, Codice dell'Ambiente, sanziona due distinte condotte illecite, ovvero: (i) il traffico illecito di rifiuti, e (ii) la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'Allegato II (c.d. Lista Verde) del Regolamento, effettuata in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso. In particolare, con riferimento al traffico illecito di rifiuti, l'articolo 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in «qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti».

La condotta di cui all'articolo 260.1, Codice dell'Ambiente, presenta una struttura articolata ed estremamente complessa.

Per integrare la fattispecie di reato in commento occorre, infatti, la commissione di una pluralità di attività illecite, ripetute nel tempo, assieme alla presenza di altri elementi costitutivi.

Con riferimento alla pluralità di attività illecite, il comma 1 dell'articolo 260, Codice dell'Ambiente, elenca: (i) la cessione, (ii) la ricezione, (iii) il trasporto, (iv) l'esportazione, (v) l'importazione e (vi) comunque la gestione di rifiuti. Quest'ultima attività, cui l'inciso «comunque» attribuisce particolare rilievo, è definita dall'articolo

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

183, comma 1, lettera n), Codice dell'Ambiente, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario". Da tale formulazione, si comprende che, la nozione di «gestione» include, da un lato, alcune delle attività già richiamate dal comma 1 dell'articolo 260, Codice dell'Ambiente, e, dall'altro lato, un'ulteriore previsione di condotte illecite, tale da ricomprendere qualunque forma di movimentazione di rifiuti.

Il comma 2 dell'articolo 260, Codice dell'Ambiente, prevede una fattispecie aggravata del reato sanzionato nel primo comma dello stesso articolo 260, nell'ipotesi in cui l'attività di gestione dei rifiuti abbia come oggetto rifiuti ad alta radioattività.

(Attività Organizzate per Il Traffico Illecito Di Rifiuti) Reato Di Cui All'art. 452-Quaterdecies C.P.

La condotta è integrata da più operazioni, quali la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione o comunque la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, compiute abusivamente, nel contesto di un'attività continuativa organizzata, attraverso l'allestimento di mezzi, con il fine di ottenere un ingiusto profitto.

Vengono, quindi, sanzionate le condotte non episodiche od occasionali che, allo scopo di conseguire un profitto ingiusto, facciano dell'illecita gestione di rifiuti la loro redditizia attività.

La condotta tipica può, inoltre, sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, anche quando la stessa non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite; di talché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta.

Ulteriore requisito richiesto ai fini della configurabilità del reato in questione è l'ingente quantitativo di rifiuti, che non può essere individuato a priori, dovendosi invece basare su un giudizio complessivo effettuato in relazione alla pluralità di operazioni anche se queste ultime, singolarmente considerate, potrebbero essere di modesta entità.

Quanto alla finalità di ingiusto profitto, esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura, senza che sia necessario, ai fini della configurabilità del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

Rispetto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico del perseguimento dell'ingiusto profitto. La ratio si rinviene nella delimitazione della rilevanza penale rispetto a condotte che risulterebbero già punibili come contravvenzioni, restringendo in tal modo l'ambito della punibilità.

Reati Di Cui All'art. 279 Del Codice Dell'ambiente, In Materia Di Autorizzazioni Ambientali

Il comma 2 dell'articolo 279, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di colui che "nell'esercizio di un'attività produttiva" violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti: (i) dall'autorizzazione; (ii) dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente; (iii) dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, Codice dell'Ambiente; (iv) dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'Ambiente; (v) dall'autorità competente; (vi) dall'autorizzazione integrata ambientale.

Reati Di Cui All'art. 3 Della Legge N. 549 Del 23 Dicembre 1993, Correlati Alla Produzione, Al Consumo, All'importazione, All'esportazione, Alla Detenzione E Alla Commercializzazione Di Sostanze Lesive Dell'ozono

In particolare, i comportamenti disciplinati dall'articolo 3 della Legge n. 549/1993

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge n. 549/1993.

LE SANZIONI PREVISTE DALL' ART. 25 - UNDECIES DEL DECRETO 231

Si riporta di seguito le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto 231 a carico della Fondazione e le relative sanzioni per quota qualora, per effetto della commissione dei reati in esame da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

REATO / SANZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)

Da 250 a 600 quote; confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o lo strumento del reato; interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

Da 400 a 800 quote; confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o lo strumento del reato; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Da 200 a 500 quote; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Art. 452-sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività)

Da 250 a 600 quote; confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o lo strumento del reato; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

Art. 452-octies c.p. (Delitti associativi aggravati)

Da 300 a 1000 quote; confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o lo strumento del reato; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

Art. 137.2 Codice Ambiente (Scarico reflui senza autorizzazione)

Da 200 a 300 quote; interdizione non superiore a sei mesi

Art. 137.3 Codice Ambiente (Scarico reflui con sostanze pericolose in violazione di prescrizioni)

Da 150 a 250 quote

Art. 137.5, primo periodo, Codice Ambiente (Scarico reflui al di sopra dei limiti)

Da 150 a 250 quote

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

Art. 137.5 secondo periodo, Codice Ambiente (**Scarico reflui al di sopra dei limiti per diverse sostanze**)

Da 200 a 300 quote; interdizione non superiore a sei mesi

Art. 137.11 Codice Ambiente (**Violazione del divieto di scarico**)

Da 200 a 300 quote; interdizione non superiore a sei mesi

Art. 256.1 (a) Codice Ambiente (**Gestione rifiuti non pericolosi senza autorizzazione**)

Fino a 250 quote

Art. 256.1 (b) Codice Ambiente (**Gestione rifiuti pericolosi senza autorizzazione**)

Da 150 a 250 quote

Art. 256.3 primo periodo Codice Ambiente (**Gestione discarica senza autorizzazione**)

Da 150 a 250 quote

Art. 256.3 secondo periodo, Codice Ambiente (**Gestione discarica senza autorizzazione con rifiuti pericolosi**)

Da 200 a 300 quote; Interdizione non superiore a sei mesi

Art. 256.5 Codice Ambiente (**Miscelazione rifiuti senza autorizzazione**)

Da 150 a 250 quote

Art. 256.6 primo periodo, Codice Ambiente (**Deposito temporaneo di rifiuti ospedalieri in violazione di legge**)

Fino a 250 quote

Art. 257.1 Codice Ambiente (**Omessa bonifica in caso di inquinamento**)

Fino a 250 quote

Art. 257.1 Codice Ambiente (**Omessa comunicazione alle autorità in caso di situazione pericolosa**)

Fino a 250 quote

Art. 257.2 Codice Ambiente (**Omessa bonifica in caso di inquinamento sopra soglia di rischio**) Da 150 a 250 quote

Art. 258.4 Codice Ambiente (**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**)

Da 150 a 250 quote

Art. 259.1 Codice Ambiente (**Traffico illecito di rifiuti**)

Da 150 a 250 quote

Art. 260 Codice Ambiente, già art. 452-quaterdecies c.p. (**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**)

Fino a 800 quote; per una durata non superiore a sei mesi: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 279.5, Codice Ambiente (**Violazione dei limiti di emissione in atmosfera, se ciò comporta il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.**)

Fino a 250 quote.

Alle sanzioni sopracitate va in ogni caso considerata l'ulteriore sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna che può essere disposta quando nei confronti della Fondazione viene applicata una sanzione interdittiva.

LE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie funzioni aziendali, la Fondazione ha provveduto ad individuare le aree a potenziale rischio-reato con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art. 25-undecies del Decreto 231.

In considerazione delle attività della Fondazione sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e, per ciascuna di esse, le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività il

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

cui svolgimento espone la Fondazione al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento:

1. GESTIONE DEI RIFIUTI:

- Attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti;
- Selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti.

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nel presente paragrafo vengono riportate le regole e i principi che tutto il personale deve porre in essere nello svolgimento di tutte le attività attinenti agli aspetti ambientali.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto 231.

La Fondazione nell'esercizio delle proprie attività si impegna a dotarsi di appositi protocolli interni per la gestione dei rifiuti e finalizzati ad evitare la configurazione delle fattispecie di reato contenute nella presente Parte Speciale.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, direttamente o indirettamente, all'osservanza delle norme in materia ambientale.

La Fondazione è consapevole che l'impegno costante verso la compatibilità ambientale, per prevenire l'inquinamento, nel rispetto della legislazione, e la gestione razionale delle risorse naturali rappresentino un'opportunità di sviluppo per l'Azienda, migliorandone l'immagine nel contesto sociale in cui opera e contribuendo alla soddisfazione dei pazienti.

La Fondazione persegue l'obiettivo di coniugare le esigenze di business con la salvaguardia ambientale, tenendo conto delle seguenti linee guida:

- riduzione degli impatti ambientali delle proprie attività e l'adozione d'idonee procedure tecnico-gestionali;
- assegnazione di responsabilità gestionali per l'ambiente nelle attività aziendali;
- garanzia che tutti i dipendenti siano consapevoli delle loro responsabilità individuali per operare secondo queste linee guida, fornendo al contempo informazioni efficaci per un sempre maggiore coinvolgimento di tutte le persone come parte attiva del processo;
- coinvolgimento di pazienti, fornitori e dipendenti in merito alle tematiche ambientali;
- processo di attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di controllo per le tematiche ambientali ed il relativo reporting.
- comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale verso le parti interessate.

La struttura organizzativa in materia ambientale

La Fondazione si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Fondazione;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di reporting.

Nello specifico, sono stati definiti compiti e responsabilità relativi alle tematiche connesse con le problematiche ambientali creando una apposita struttura organizzativa. I soggetti individuati sono responsabili di:

- gestire tutte le tematiche ambientali connesse all'espletamento delle attività produttive della Fondazione;
- supportare le strutture preposte nella gestione di appalti di fornitura di servizi in correlazione a tali attività;
- adempiere alle pratiche amministrative e intrattenere rapporti con Enti esterni

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

nell'ambito delle attività sopra menzionate. In ogni caso, tutte le attività sensibili ricomprese nelle aree a rischio reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, la politica e le procedure della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

È da considerarsi proibito qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-undecies del Decreto 231.

AREE A RISCHIO – RUOLI E REGOLE

Nell'ambito di ciascuna Area a Rischio sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività sensibili.

Di seguito si riportano le attività sensibili per ciascuna Area a Rischio, con indicazione dei reati potenzialmente applicabili e delle norme comportamentali e principi di controllo specifici associati a ciascuna di esse.

AREA A RISCHIO N° 1 - Gestione dei rifiuti

Ruoli aziendali coinvolti

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- tutti i dipendenti

Attività sensibili

- Attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti;
- Selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti.

Reati applicabili

- Reati di cui all'art. 256 del Codice dell'Ambiente, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Reati di cui all'art. 258 del Codice dell'Ambiente, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Reati di cui all'art. 452- quaterdecies c.p., correlato al traffico illecito di rifiuti;
- Reati di cui all'art. 260-bis del Codice dell'Ambiente, in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Norme comportamentali e principi di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione dei rifiuti" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-undecies del Decreto 231, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio, tra i quali, ad esempio:

- l'identificazione del rifiuto, la sua classificazione, la registrazione della sua movimentazione sugli appositi registri;
- la verifica della compilazione in tutte le sue parti del formulario di identificazione per il trasporto ed eventuale altra documentazione e relativa archiviazione;
- la verifica degli adempimenti inerenti al sistema informativo sulla tracciabilità, secondo le modalità previste dalla legge;
- la separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
- la gestione dei depositi temporanei di rifiuti, la raccolta per categorie omogenee, l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- la formale designazione del delegato per il sistema informatico di controllo della

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

tracciabilità dei rifiuti e la relativa formale accettazione dell'incarico;

- considerazione dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale per l'attività di trasporto e/o smaltimento del rifiuto con riferimento alla durata del servizio appaltato;
- verifica della presenza dell'autorizzazione al trasporto del rifiuto da parte del mezzo inviato dal trasportatore, nonché la rispondenza dei dati contenuti nei documenti autorizzativi da esso forniti;
- espressa indicazione, nei contratti stipulati con i fornitori, del Modello cui i terzi debbono attenersi nello svolgimento delle attività e delle clausole di risoluzione dei contratti in caso di inosservanza degli elementi del Modello (ivi incluso il rispetto delle normative ambientali applicabili);
- svolgimento delle attività monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori con riferimento alle tematiche ambientali.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto, l'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi.

In particolare, è compito dell'OdV:

- verificare che la Fondazione emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente alle operazioni a rischio seguite dai responsabili interni;
- verificare che la Fondazione si doti di appositi protocolli interni per lo smaltimento dei rifiuti;
- verificare il rispetto da parte dei soggetti apicali e sottoposti alla prescrizione e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati ambientali ed esaminare eventuali segnalazioni delle violazioni del Modello;
- prevedere e definire specifiche casistiche per le quali i responsabili dovranno tempestivamente ed immediatamente predisporre rapporti, anche periodici.
- esaminare tempestivamente eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e richiedere che vengano compiuti gli accertamenti ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante. Inoltre, l'OdV può attivarsi con specifiche verifiche anche a seguito di segnalazioni ricevute.

*

PARTE SPECIALE I

I REATI PREVISTI DALL'ART. 25 quinquiesdecies DEL DECRETO 231

Con il D.L. fiscale n. 124/2019, convertito con L. 157/2019, il Legislatore ha ritenuto di includere alcuni reati tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000 nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Più nello specifico, a seguito dell'introduzione nel Decreto dell'art. 25-quinquiesdecies, la responsabilità degli enti da reato potrà essere determinata dalla commissione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 ed 11 del D. Lgs. 74/2000.

Inoltre, a fronte dell'emanazione del D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 – attuativo della Direttiva UE 2'17/1371 (c.d. Direttiva PIF) – il Legislatore ha ampliato l'elenco dei reati tributari costituenti presupposto di responsabilità dell'ente, aggiungendo ulteriori

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

fattispecie ed in particolare i delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10 quater D. Lgs. 74/2000.

Con riguardo alle predette fattispecie incriminatrici, occorre precisare che la responsabilità dell'Ente per i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 quater del D. Lgs. 74/2000 è configurabile solo nel caso in cui le condotte criminose siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Si tratta, assieme a quella di cui al successivo art. 3, di una delle due fattispecie di reato di "dichiarazione fraudolenta" previste dalla normativa penal-tributaria, dove la componente della fraudolenza è scomponibile in due attività distinte: una prima fase consistente nel reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (es., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente (inesistenza soggettiva); una seconda fase consistente nell'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi.

Recentemente, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto:

a) all'aumento dei limiti di pena edittali per la fattispecie di cui al comma 1;

b) all'introduzione di una fattispecie di lieve entità al comma 2-bis.

Da ultimo, si segnala che l'art. 2 del D. Lgs. 75/2020 ha introdotto – con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) del Decreto 74/2000 – la punibilità a titolo di tentativo (altrimenti esclusa dall'articolo 6 del D.74/2000) nel caso in cui le condotte criminose vengano compiute anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Quella di cui all'art. 3 è l'altra fattispecie di reato di dichiarazione fraudolenta, dovendosi come tale intendere una dichiarazione non veritiera accompagnata dal ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria.

Differentemente dalla fattispecie di cui all'art. 2, la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione di elementi passivi fittizi, quanto anche nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. La fattispecie di cui al presente articolo è poi strutturata in maniera più "elastica", prevedendo modalità di evasione differenti, purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti fraudolenti.

Anche in questo caso, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali per la fattispecie di cui al comma 1.

Peraltro, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici risulta, per effetto del recente d.lgs. 14 luglio 2000, n. 75, punibile a titolo di tentativo qualora il delitto sia compiuto anche nel territorio dello Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Dichiarazione infedele - (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

La fattispecie di dichiarazione infedele ha natura residuale rispetto alle fattispecie fraudolente: come espressamente previsto nel primo comma della disposizione in esame, infatti, è possibile parlare di dichiarazione infedele soltanto in assenza di una componente fraudolenta della condotta volta ad evadere le imposte sui redditi o

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

sul valore aggiunto.

La condotta incriminata consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Come per le fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000, si tratta di un reato proprio del contribuente. Anche in questo caso, inoltre, similmente a quanto previsto nell'art. 3, la punibilità della condotta è subordinata al simultaneo superamento delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Si precisa che la responsabilità dell'ente per il reato in analisi, così come per i delitti di cui agli artt. 5 e 10 quater del d.lgs. 74/2000, ai sensi del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuativo della direttiva PIF), è configurabile solo laddove le condotte criminosi siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Pertanto, il reato di dichiarazione infedele risulta, sempre per effetto del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, punibile a titolo di tentativo qualora il delitto sia compiuto anche nel territorio dello Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omissa dichiarazione - (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Anche per tale fattispecie di reato, il d.l. 124/2019 ha previsto l'innalzamento della pena della reclusione da due a cinque anni.

Si precisa che la responsabilità dell'ente per il reato di omessa dichiarazione, ai sensi del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuativo della direttiva PIF), è configurabile solo laddove le condotte criminosi siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Quella disciplinata all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai corrisposta.

Anche per tale fattispecie di reato, il d.l. 124/2019 ha previsto l'innalzamento della

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runt con il repertorio n. 144574

pena della reclusione da quattro ad otto anni e l'introduzione, al comma 2-bis, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità, e si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili - (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Si tratta di una fattispecie volta a tutelare beni strumentali rispetto all'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi: vi è infatti l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'an e del quantum dell'imposta. È un reato comune, sanzionato a titolo di dolo specifico richiedendosi l'intento deliberato di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione dell'imposta da parte di terzi. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali che, per l'integrazione del reato, devono essere occultate o distrutte in tutto o in parte in maniera tale da impedire di poter ricostruire attraverso le stesse i redditi o il volume d'affari.

Anche per tale fattispecie, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali.

Indebita compensazione - (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro". Il reato si configura quando la compensazione di crediti erariali, operazione di per sé lecita, venga operata utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. È necessario che l'imposta evasa sia superiore a 50.000 euro.

Si precisa che la responsabilità dell'ente per il reato di indebita compensazione, ai sensi del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuativo della direttiva PIF), è configurabile solo laddove le condotte criminose siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione

coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro."

L'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 contempla due diverse fattispecie tipiche, entrambe volte a tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco dai beni dell'obbligato.

La fattispecie di cui al comma 1 sanziona la condotta di colui che, destinatario di un'obbligazione tributaria, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Detta condotta viene sanzionata a titolo di dolo specifico, richiedendosi che il soggetto attivo agisca nell'intento deliberato di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dell'imposta supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

L'art. 29 comma 4 del D. L. n. 78/2010 ha inserito, poi, al secondo comma dell'articolo 11 un'autonoma fattispecie, la cui condotta consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Anche in questo caso si è in presenza di un reato punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento di ottenere per sé o per altri un pagamento solamente parziale dei tributi e dei relativi accessori effettivamente dovuti.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo degli elementi attivi inferiori agli effettivi ovvero degli elementi passivi fittizi per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dei predetti importi supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 25-QUINQUESDECIES

La tabella che segue riepiloga le sanzioni previste dal Decreto 231 qualora, per effetto della sua commissione da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti del reato in questione, derivi alla Fondazione un interesse o un vantaggio.

Reato / Sanzione amministrativa

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Fino a 500 quote per l'ipotesi prevista dal comma 1; fino a 400 per l'ipotesi prevista dal comma 2-bis; qualora, in seguito alla commissione del delitto, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

Fino a 500 quote; qualora, in seguito alla commissione del delitto, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

terzo; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele)

Fino a 300 quote; qualora, in seguito alla commissione del delitto, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 5 D. Lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione)

Fino a 400; qualora, in seguito alla commissione del delitto, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Fino a 500 per l'ipotesi prevista dal comma 1; fino a 400 per l'ipotesi prevista dal comma 2 bis; qualora, in seguito alla commissione del delitto, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Fino a 400 quote; qualora, in seguito alla commissione del delitto, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 (Indebita compensazione)

Fino a 400 quote; qualora, in seguito alla commissione del delitto, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

Fino a 400 quote; qualora, in seguito alla commissione del delitto, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

LE ATTIVITA' SENSIBILI

In considerazione delle attività svolte dalla Fondazione e della struttura interna adottata sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

Decreto 231.

- (a) gestione della fiscalità diretta e indiretta;
- (b) attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari;
- (c) emissione e registrazione contabile di fatture attive e passivi e note di credito/debito;
- (d) inventario dei beni a magazzino;
- (e) valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle registrazioni contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e gestione del budget, nonché comunicazione del bilancio di esercizio;
- (f) gestione dei rapporti con i soci, revisore legale e la Fondazione di revisione e conservazione dei documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali, scritture contabili, deliberi assembleari, etc.);
- (g) gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari;
- (h) gestione delle operazioni straordinarie (es. investimenti, emissioni obbligazionarie, operazioni su strumenti finanziari, acquisto o cessione di partecipazioni in altre Fondazione, fusioni, scissioni, etc.);
- (i) gestione trasferite, anticipi e rimborsi spese;
- (l) dazione e gestione delle spese di rappresentanza;
- (m) gestione del flusso informativo verso la PA mediante strumenti informatici (PEC, piattaforma per fatturazione elettronica, etc.);
- (n) accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, pazienti, etc.);
- (o) gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori);
- (p) gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali);
- (q) selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale;
- (r) gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. Fondazione di manutenzione, servizi di pulizia, gestori ambientali, etc.).

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Ai fini della gestione e della riduzione a livello accettabile del rischio associato alla commissione dei reati in esame, le attività sensibili sopra identificate devono essere valutate e gestite seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure (anche informali) applicate, nonché le regole contenute nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale del Modello e nel Codice Etico e regolamento interno della Fondazione.

Inoltre, al fine di perseguire la prevenzione dei reati in questione, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto 231, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In generale, la prevenzione dei crimini in questione è svolta attraverso la puntuale adozione e applicazione di comportamenti virtuosi.

- Per le operazioni riguardanti la gestione della fiscalità diretta e indiretta, le attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

bancari e l'emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito, tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- per le fatture ricevute ed emesse dalla Fondazione, verificare la corrispondenza delle stesse ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Fondazione, sia con riferimento all'effettiva esistenza della transazione, sia con riferimento all'esattezza degli importi quantificati all'interno dei documenti contabili;
- verificare scrupolosamente tutta la documentazione attinente alle operazioni commerciali, allo scopo di poterne escludere la falsità;
- provvedere puntualmente ad una scrupolosa qualifica dei fornitori di beni e servizi, al fine di accertare che le ditte fornitrici dispongano effettivamente di mezzi, organizzazione e strutture adeguati a prestare il bene o il servizio acquistato, anche effettuando periodicamente dei controlli a campione all'interno dell'anagrafe dei fornitori;
- provvedere puntualmente ad accertare che i beni e i servizi ricevuti siano stati effettivamente prestati dal soggetto fornitore indicato in fattura e che i prezzi praticati siano in linea con quelli di mercato;
- stabilire limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
- non vi deve essere identità soggettiva tra chi impegna la Fondazione nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- vietare i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- deve sussistere una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nei vari processi;
- prevedere specifici meccanismi che garantiscano la ripartizione dei ruoli di autorizzazione, esecuzione e controllo delle attività in coerenza con il principio della segregazione dei compiti;
- prevedere una specifica autorizzazione in caso di selezione di controparte in deroga ai criteri standard da parte della Direzione;
- verificare periodicamente il permanere in capo a controparte dei requisiti di affidabilità e onorabilità;
- utilizzare clausole nei contratti che prevedano il rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; nonché la dichiarazione da parte di questi ultimi di non avere mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001;
- le registrazioni ai fini contabili e fiscali non devono essere effettuate in modo tale da risultare false, incomplete o ingannevoli;
- la documentazione riguardante le attività deve essere conservata, ad opera del

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l'inventario dei beni a magazzino e le valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle registrazioni contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e gestione del budget, nonché comunicazione del bilancio di esercizio, selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale (anche tramite soggetti terzi), tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- adottare un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili, nonché i criteri e le modalità per il consolidamento dei dati di bilancio delle Fondazione controllate;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili delle diverse funzioni aziendali devono fornire alla funzione Amministrazione e Finanza le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestare, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicare i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili devono indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, allegare copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali deve avvenire esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema devono essere identificati dalla direzione sistemi informatici che garantisce la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere autorizzate dalla funzione Amministrazione e Finanza;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Fondazione, devono essere oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Fondazione deve comunicare al fornitore del servizio il Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi ne richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i Soci, Revisore Legale, Organismo di Vigilanza e conservazione dei documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali, scritture contabili, delibere

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

assembleari ecc.), tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- prevedere che vi sia massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la Fondazione di revisione, il revisore legale anche in occasione di particolari richieste da parte dei soci;
- documentare e conservare le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai soci e dal revisore legale;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il revisore legale debba esprimere un parere, devono essere comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- garantire al revisore legale e ai soci il libero accesso alla contabilità e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico;
- assicurare i necessari rapporti con la Fondazione di revisione al fine dell'ottenimento della relazione di certificazione.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari, tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- proceduralizzare i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari;
- identificare i soggetti delegati a gestire i rapporti con istituzioni e operatori finanziari;
- assicurare che vi sia correttezza e trasparenza nei rapporti con le istituzioni e gli operatori finanziari e del mercato, nel rispetto dei principi di corretta gestione, trasparenza, parità informativa e in modo da garantire la tutela degli interlocutori
- garantire che vi sia integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore;
- assicurare che vi sia completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni ed i dati trasmessi ad istituzioni ed operatori finanziari;
- definire i meccanismi di tracciabilità relativa alla gestione, diffusione, trattamento e modalità di protezione rispetto ad indebiti accessi delle informazioni privilegiate;
- formalizzare le modalità di formazione, controllo e diffusione di comunicazioni sociali, studi, ricerche, piani strategici e finanziari e altre informazioni rilevanti relative alla Fondazione;
- garantire l'osservanza di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in merito alla gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari, con particolare riferimento alle comunicazioni da effettuare ad organi di vigilanza.

Per le operazioni riguardanti la gestione del flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici (PEC, piattaforma per fatturazione elettronica, etc.) e l'accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, pazienti, ecc.), tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- identificare gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla Fondazione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili; autorizzare preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al RuntS con il repertorio n. 144574

riguardanti la Fondazione e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatari la PA; verificare che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA dalla Fondazione siano complete e veritiere;

- identificare i soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati alla PA;
- garantire un riscontro delle password di accesso ai sistemi informativi della PA possedute per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
- effettuare un monitoraggio degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- conservare la documentazione in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori) e la gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. Fondazione di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali), tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- le richieste di acquisto devono essere autorizzate da personale con idonei poteri, diverso da coloro che eseguono manualmente l'ordine nei confronti del fornitore;
- la documentazione inerente gli acquisti deve consentire di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- l'approvvigionamento di beni o servizi deve essere disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale siano chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione di fornitori deve essere richiesto un numero idoneo di offerte;
- effettuare controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- valutare preventivamente, nella scelta del fornitore, criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
- segnalare immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Fondazione da questi soggetti;
- gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i fornitori di beni e servizi devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico della Fondazione e del Modello;
- tutti i pagamenti a fornitori devono essere effettuati solo dopo una validazione preventiva ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie deve avere sempre una causale espressa e deve essere documentato e registrato

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

- registrare le fatture ricevute dalla Fondazione relative all'acquisto di beni e/o servizi esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- non deve sussistere identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali), tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- scegliere i soggetti cui conferire incarichi di consulenza in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza; individuare tali soggetti a fronte di una motivata richiesta;
- affidare gli incarichi nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Fondazione, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- non deve sussistere identità soggettiva tra chi richiede l'affidamento degli incarichi e chi l'autorizza;
- l'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- i contratti conclusi con i consulenti devono contenere clausole che prevedano:
- un'apposita dichiarazione con la quale gli stessi affermano di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto nonché del Codice Etico della Fondazione e del Modello e si impegnano a rispettarne i principi fondamentali;
- un'apposita regolamentazione in caso di violazione da parte dei consulenti degli obblighi di cui al punto precedente;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, certificare l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- non devono essere corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Fondazione o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

Dovranno inoltre essere applicati i seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel Codice Etico e del Regolamento interno;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei Destinatari del Modello che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi in materia.

Conseguentemente, gli Organi Sociali, i dipendenti ed i procuratori della Fondazione, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo:

• **Esistenza di procedure:** devono esistere (e in caso non esistano ancora, devono essere al più presto formalizzati i comportamenti virtuosi già in essere nella Fondazione) in procedure idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** devono essere definiti livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

- **Tracciabilità:** tracciabilità delle attività svolte in relazione ai processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

- **Gestione delle segnalazioni:** raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati in questione rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

- **Riporto all'OdV:** riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

*

I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-decies

Tale fattispecie riguarda il reato previsto e punito dall'art. 377 bis c.p., rubricato come **"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"**, annoverato nell'art. 25-decies del Decreto 231.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 - decies, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - (art. 377 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altre utilità.

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;

- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) - ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

non rispondere.

LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 25-DECIES

Di seguito si riepilogano le sanzioni previste dal Decreto 231 qualora, per effetto della sua commissione da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti del reato in questione, derivi alla Fondazione un interesse o un vantaggio.

Reato / Sanzione amministrativa

Art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: non previste

LE ATTIVITA' SENSIBILI

In considerazione delle attività svolte dalla Fondazione e della struttura interna adottata sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25 decies del Decreto 231

(a) gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie nello svolgimento dei contenziosi (fiscali, amministrativi, civili, giuslavoristici, etc.).

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Ai fini della gestione e della riduzione a livello accettabile del rischio associato alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, l'attività sensibile sopra identificata deve essere valutata e gestita seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure (anche informali) applicate, nonché le regole contenute nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale del Modello e nel Codice Etico e Regolamento interno della Fondazione.

Inoltre, al fine di perseguire la prevenzione del reato in questione, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'articolo 25-decies del Decreto 231, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In generale, la prevenzione del crimine in questione è svolta attraverso la puntuale adozione e applicazione di comportamenti virtuosi.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie nello svolgimento dei contenziosi (fiscali, amministrativi, civili, giuslavoristici, ecc.), i comportamenti virtuosi prevedono che:

- siano formalizzati, in una procedura, i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari;
- siano individuati dei soggetti incaricati di rappresentare la Fondazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito di eventuali contenziosi;
- siano individuati dei soggetti incaricati di rappresentare la Fondazione in riferimento a controversie e relativi procedimenti;
- vi sia una segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inoltrare all'Autorità competente e chi la autorizza;
- vi sia l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione/ l'Amministratore Delegato, di tutta la documentazione da inoltrare all'Autorità competente;

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

- vi sia una formale verifica dei pro e contro sulle azioni da adottare in seguito alla ricezione della notifica dell'atto di citazione;
- la selezione del consulente legale deve avvenire sulla base dei seguenti criteri e principi: a) trasparenza nella selezione; b) pari opportunità di accesso; c) professionalità; d) affidabilità; e) economicità;
- siano regolamentati gli eventuali rapporti con i consulenti legali esterni tramite la stipula di un contratto vagliato ed autorizzato dal CDA o dal Direttore Generale e dal Responsabile dell'ufficio Legale;
- sia coinvolto sistematicamente il vertice della Fondazione in merito alla definizione delle strategie da seguire per la gestione delle controversie;
- vi sia un'informativa regolare e periodica verso il vertice della Fondazione in merito ai contenziosi in essere;
- sia formalizzato l'eventuale rapporto con i consulenti esterni di cui la Fondazione si avvale, tramite la stipula di un accordo contrattuale/lettera d'incarico;
- siano svolte attività di controllo, aventi ad oggetto: i) rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti; ii) verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni;
- sia tracciato il processo, sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, ovvero: i) ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta; ii) al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi; iii) la Funzione competente in base alla tipologia di contenzioso riporta periodicamente ai Vertici e alle competenti Strutture circa lo stato di eventuali contenziosi.

Dovranno inoltre essere applicati i seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel Codice Etico e regolamento interno;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei Destinatari del Modello che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi in materia.

Conseguentemente, gli Organi Sociali, i dipendenti ed i procuratori della Fondazione, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo:

• **Esistenza di procedure:** devono esistere (e in caso non esistano ancora, devono essere al più presto formalizzati i comportamenti virtuosi già in essere nella Fondazione) in procedure idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

• **Poteri autorizzativi e di firma:** definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,

e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it

Ente del Terzo Settore iscritta al Runtis con il repertorio n. 144574

devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

•**Tracciabilità:** tracciabilità delle attività svolte in relazione ai processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

•**Gestione delle segnalazioni:** raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati in questione rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

•**Riporto all'OdV:** riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

*

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN TUTTE LE FATTISPECIE CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del Modello, ai fini della prevenzione dei reati in questione, l'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi.

In particolare, è compito dell'OdV:

-verificare che la Fondazione emani ed aggiorni le procedure applicabili alle aree a rischio;

-verificare il rispetto da parte dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;

-monitorare l'efficacia dei comportamenti virtuosi, delle eventuali procedure interne e delle regole al fine di prevenire la commissione dei reati in questione;

-verificare l'effettivo svolgimento dei programmi di formazione e sensibilizzazione del personale in materia di diritti di proprietà industriale;

-esaminare tempestivamente eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e richiedere che vengano compiuti gli accertamenti ritenuti necessari.

A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante e può attivarsi con specifiche verifiche, anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Resta salva la facoltà della FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231/2001 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

Palermo, lì 14 dicembre 2024

Fondazione Roberta Mucera Ets

Via Poggio Ridente n. 8 - 90131 Palermo (PA) – ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 97384690828,
e-mail: info@fondazionerobertamucera.org - PEC: fondazionerobertamucera@pec.it
Ente del Terzo Settore iscritta al RuntS con il repertorio n. 144574